

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 concernente l'ordinamento dei dipendenti dello Stato,
 dei docenti cantonali e comunali e relativa legge sugli stipendi

(del 16 febbraio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il pregio di sottoporre al Vostro esame e alla Vostra approvazione gli annessi disegni di legge che regolano i rapporti d'impiego e di stipendio dei funzionari, degli impiegati, dei docenti e degli operai al servizio dello Stato.

Il primo regola l'ordinamento dei dipendenti, il secondo i loro stipendi e quanto con gli stipendi è collegato. Entrambi i progetti realizzano il concetto dell'*organico unico* sia nella parte generale sia nei dispositivi speciali, riservate per ogni singola categoria — dipendenti amministrativi, docenti, gendarmi — le leggi speciali e i regolamenti specifici inerenti alle diverse attività.

Con messaggio separato sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione le variazioni da inserire nell'organico dei magistrati.

Ci limiteremo, nella nostra esposizione, ai punti essenziali e alla enunciazione dei principi fondamentali, lasciando alla esposizione orale le ragioni di dettaglio.

LA NECESSITA' DELLA REVISIONE DEGLI ORGANICI

Gli organici devono essere riveduti innanzitutto per ciò che ha riferimento alle classi di stipendio. Rifatti nel 1944, rispettivamente nel 1946, i tre organici fin qui separati, dei dipendenti amministrativi, dei docenti e dei gendarmi avevano stabiliti stipendi e salari base, ossia non adeguati all'andamento del costo della vita. Benchè fosse, nel calcolo dei salari base, insito evidentemente un criterio di rivalutazione sugli organici precedenti, venne ammesso da codesto Gran Consiglio che le cifre indicate negli organici medesimi fossero quelle valide per il 1939: su questa ammissione si basò in seguito il concetto della concessione di indennità di rincaro: oggi il salario base è aumentato delle indennità fisse e delle percentuali, per cui la realtà giuridica è quella indicata sopra.

Una certa stabilità del costo della vita da qualche anno induce a ritenere possibile l'abolizione dello stato provvisorio determinato dalla sovrapposizione di un salario base e di una indennità di carovita, e quindi un incameramento completo della indennità corrisposta, oltre a qualche ulteriore rettifica che sarà oltre delucidata.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente esaminata la eventualità di una solidificazione parziale della indennità di carovita negli stipendi, col mantenimento di una frazione a titolo provvisorio, come numerose amministrazioni pubbliche hanno fatto, ad esempio la Confederazione, ed è giunto invece alla conclusione di procedere ad una nuova determinazione dei salari. Il vantaggio per il personale è con ciò evidente e molto grande: la soluzione non esclude tuttavia, nel caso di sensibili ulteriori aumenti o di sensibili diminuzioni degli indici del costo della vita attuali, di praticare alla scala dei salari, con leggi speciali, aumenti o diminuzioni che tengano conto delle circostanze.

Negli ultimi anni l'indice del costo della vita ammesso generalmente come base di calcolo per le indennità fu il seguente:

<i>anno</i>	<i>media</i>
1946	151,4
1947	158,5
1948	162,9

<i>anno</i>	<i>media</i>
1949	161,5
1950	159,1
1951	166,7
1952	171,0
1953	169,8

Gli stipendi previsti dal presente progetto d'organico si intendono interamente adeguati non solo alla valutazione delle rispettive funzioni, ma anche all'indice massimo del 170 % circa.

A titolo di confronto presentiamo, come allegato al messaggio, una tabella comparativa tra i vecchi e i nuovi stipendi, dalla quale si rileva la percentuale di aumento di ogni singola funzione e la compensazione del costo della vita.

Dai raffronti si rileva inoltre come il rincaro sia nelle classi superiori integralmente incluso nella nuova cifra di salario, in misura superiore al 65 % fin qui previsto dalle leggi speciali e come nelle classi inferiori esso superi largamente anche il 70 % preso come elemento di paragone e raggiunga, nelle ultime categorie, persino il 106 % del salario base precedente.

La rivalutazione del salario effettivo delle categorie, segnatamente delle categorie inferiori, risulta con ciò evidente.

Ma la necessità di revisione dei precedenti organici non risultò unicamente da ragioni salariali, in quanto a ciò sarebbe bastato mutare le cifre nelle singole leggi, ma anche dal sentito bisogno di avere finalmente una classificazione unica di tutti gli impieghi e di tutte le funzioni dello Stato che permetta migliori raffronti e una più chiara perequazione.

Gli organici separati hanno infatti piuttosto permesso, con le revisioni singole, una ad una, delle scale, alle diverse categorie di progredire ognuna per proprio conto, creando situazioni — che l'attuale organico ha messo in evidenza e in parte ha potuto cercare di risolvere — di difficile ammissibilità. Nell'ambito poi del medesimo organico talune revisioni parziali, anche recenti, hanno anticipato una rivalutazione che non potè essere ignorata, classificando determinate funzioni in modo superiore al passato, per cui nel nuovo progetto esse tendono a rimanere sul posto.

Aggiungasi a quanto detto sopra il fatto che determinate indennità particolari, previste da leggi speciali, subirono automaticamente l'aumento dovuto al rincaro e allontanarono le une dalle altre, nelle classi d'organico raffrontato, determinate categorie gerarchiche che in linea di principio avrebbero dovuto rimanere molto più vicine. L'unificazione delle scale, se procurò al Consiglio di Stato un lavoro non indifferente e talora non piacevole, non mancherà di procurarne altrettanto alle Commissioni e a codesto Gran Consiglio. Poichè una scala generale ancora non liquida le situazioni personali e, se tanto sulla scala come su tutta la parte generale delle due leggi, salvo sul punto concernente le vacanze, l'accordo col Fronte Unico fu completo e senza riserve, altrettanto non si può dire in merito alla classificazione degli impiegati, dei docenti e dei funzionari. Il Fronte Unico fu infatti costretto a tener conto delle numerosissime rivendicazioni di categoria o di persona proposte dai suoi aderenti, nè fu in condizione di ergersi a giudice delle domande dei suoi rappresentanti, respingendone o modificandone. Il Consiglio di Stato dovette invece trarre le conclusioni del suo giudizio sulle singole funzioni, osservando che esso ha badato appunto alle funzioni e non alle persone che attualmente le rivestono.

Il Consiglio di Stato è infatti dell'opinione che la carriera il funzionario deve farsela non unicamente ricevendo aumenti salariali nel medesimo posto o nelle medesime funzioni, ma concorrendo, con titoli validi di scuola e di lavoro, a funzioni superiori, a promozioni che gli permettano di realizzare il proprio sogno di miglioramento economico.

I rapporti del Consiglio di Stato col Fronte Unico furono continui e in ge-

nere non ci si può che felicitare dello sforzo di comprensione che venne dimostrato. Negli ultimi mesi, contrariamente alle aspettative, si crearono associazioni che presero iniziative proprie, in contrasto con l'azione del Fronte Unico, pur senza denunciarne l'esistenza.

Il Consiglio di Stato esaminò attentamente anche le memorie e le documentazioni proposte dalle associazioni dissidenti, tenendo tuttavia fermo il principio di entrare in discussione unicamente con l'associazione generale che fin qui continua a rappresentare l'insieme dei dipendenti dello Stato. Il faticoso lavoro della ricerca di una soluzione conciliativa che non sollevi ulteriori discussioni col personale, ripetutamente richiesto da codesto Gran Consiglio al Consiglio di Stato in precedenti occasioni, non condurrebbe infatti ad alcun risultato se dovesse essere costantemente ripreso a nuovo con un numero sempre maggiore di rappresentanti di interessi di categoria o personali.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI GENERALI

Legge sull'ordinamento dei dipendenti

Questa legge, che ordina lo statuto dei dipendenti, i diritti e i doveri, riproduce sostanzialmente quanto fin qui retto dalle diverse leggi di categoria e in più il contenuto di numerose decisioni di massima prese dal Consiglio di Stato. Ci limiteremo ad elencare i punti essenziali.

La norma dell'*art. 2 al. 4*, che esclude dall'assunzione agli impieghi amministrativi più membri di una stessa famiglia considerata ai sensi del registro dello stato civile, va intesa nel senso che non esiste incompatibilità fra impiegato e docente o gendarme, nè fra docente e docente, ma unicamente fra impiegato e impiegato, fra gendarme e gendarme.

All'*art. 4 al. 2* si introduce il criterio già conosciuto da altre amministrazioni e particolarmente dall'Amministrazione federale, secondo cui la nomina di un impiegato è subordinata alla sua ammissibilità alla Cassa pensioni, ossia al suo stato di salute. Troppi sono stati i casi in cui un impiegato non poté essere ammesso al beneficio della Cassa pensioni, con la conseguenza che, più tardi, ci si trovò di fronte a situazioni non soddisfacenti, nei suoi confronti o nei confronti dei superstiti, per cui è indispensabile che tale misura, pur potendo apparire dura nei confronti degli esclusi, sia introdotta per un ordinato svolgimento del periodo di lavoro del funzionario.

Agli *art. 7 e 8* si regola in modo uniforme la scadenza del contratto quadriennale o sesennale, stabilendo che la conferma del rapporto d'impiego deve aver luogo tre mesi prima della scadenza del rapporto d'impiego precedente: per gli impiegati quindi il 31 marzo per il 30 giugno e per i docenti il 31 maggio per il 31 agosto.

All'*art. 9* si regola la questione dei trasferimenti dall'uno all'altro settore amministrativo o dall'una all'altra sede: esigenza essenziale è la necessità dell'amministrazione.

All'*art. 14* vien disciplinato il sistema di cessazione dell'impiego per il raggiungimento dei limiti di età: per l'impiegato il contratto ha termine il 30 giugno o il 31 dicembre a seconda che i sessantacinque anni siano compiuti nel primo o nel secondo semestre dell'anno: per i docenti la scadenza è unica: il 31 agosto dell'anno civile in cui il limite di età è raggiunto.

All'*art. 15* si regola il principio del pensionamento amministrativo dei dipendenti che non sono più in grado di assolvere al loro compito pur non avendo raggiunti i limiti previsti dalla Cassa pensioni, per età o per stato di salute. La misura, di cui si farà uso solo in casi in cui ogni altra soluzione appaia di impossibile adozione, pone il versamento della pensione a carico dello Stato, fin che siano raggiunte le condizioni previste dalla legge sulle Casse pensioni.

L'*art. 16* iscrive fra le violazioni dei doveri di servizio tra altro la inosservanza

vanza della prescrizione che vieta al dipendente di avere occupazioni estranee al suo impiego, senza preventivo consenso del Consiglio di Stato. Questa disposizione deve permettere all'Autorità esecutiva di disporre dei mezzi necessari ad intervenire ad impedire determinati abusi ripetutamente denunciati: una inchiesta condotta a tale proposito ha dimostrato come numerosi impiegati dello Stato assumano, fuori delle ore d'ufficio, attività che appunto possono costituire concorrenza nel campo professionale, industriale, commerciale o artigianale, quand'anche non siano necessariamente incompatibili col decoro della loro funzione.

L'art. 17 regola invece l'assunzione di cariche pubbliche da parte dell'impiegato. La estensione a tutte le cariche pubbliche, anche a quelle che non coinvolgono necessariamente assenze durante le ore d'ufficio, è voluta e giustificata dal fatto che ogni carica pubblica può comportare ed effettivamente comporta assenze durante le ore di lavoro. Ad evitare che in una materia tanto delicata il giudizio del Consiglio di Stato sia per i propri dipendenti inappellabile e il giudizio dei Municipi pure appellabile solo al Consiglio di Stato, si ammette il principio del ricorso alla Commissione dell'Amministrativo.

Gli art. 22 a 28 trattano delle misure disciplinari. E' introdotto il principio del ricorso, per i casi in cui la decisione del Consiglio di Stato comporta conseguenze definitive, ad una Commissione di 5 membri, composta di 3 giudici del Tribunale di appello e di 2 ulteriori membri, di cui uno designato dall'impiegato ricorrente. Si considerano misure definitive la destituzione, la mancata rielezione, il pensionamento amministrativo e il trasferimento in classe inferiore di stipendio. Il giudizio di questa Commissione è paragonabile ad un giudizio di cassazione: la Commissione non può infatti sostituirsi al Consiglio di Stato nel valutare gli elementi materiali della sua decisione, ma sindacare invece e la misura della punizione in relazione ai fatti accertati e alla loro gravità e vigilare sulla corretta istruzione di ogni singolo caso.

L'art. 30, sul quale esiste col Fronte Unico un dissenso che non potè essere conciliato, regola il diritto alle vacanze. I principi che reggono il diritto alle vacanze sono diversi da quelli fin qui in vigore. Oltre al grado gerarchico dell'impiegato, è tenuta in considerazione anche la sua età. Si ritiene che in genere l'uomo, dopo i quarant'anni di età, che coincidono normalmente con quindici a venti anni di servizio o almeno di lavoro, debba godere di un maggior riposo: quindi alla differenza basata sulla diversità delle funzioni si aggiunge la differenza in favore dell'anziano. La concessione di 18 giorni feriali che diventano 21 per l'inflessione delle domeniche a tutti gli impiegati e operai che abbiano raggiunto i quarant'anni, rappresenta per il datore di lavoro un onere non indifferente. Non sarà facile, in certe categorie, inserire tale nuovo principio senza aumento di personale: sarebbe impossibile, senza aumento, aggiungere alle vacanze così definite anche solo alcuni giorni come il Fronte Unico desidererebbe.

Nell'art. 31 è stato esteso a tre giorni il congedo pagato in caso di decesso di un fratello e ammesso, per il congedo di un giorno, come motivo, il trasloco. Parimenti è ammesso il principio del ricupero di feste infrasettimanali di cui il dipendente, per ragioni di servizio non abbia goduto, a condizione che ciò avvenga per un massimo di 12 giornate festive all'anno e che il ricupero, sotto forma di giorno di congedo pagato, avvenga nel corso del medesimo mese.

All'art. 32 è stato prolungato a due anni il periodo massimo di sopravvivenza del diritto all'impiego in caso di congedo, e il congedo medesimo dovrà essere concesso di regola solo per ragioni di studio.

Nell'art. 33, al capitolo delle disposizioni speciali per gli impiegati, si stabilisce che l'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali e si richiama esplicitamente la facoltà per il Consiglio di Stato di definire orari maggiori per determinate categorie e aziende, in regolamenti speciali. Vale comunque il principio che il dipendente goda dell'equivalente di 6 giorni di congedo al mese.

Sarà appunto compito dei regolamenti di assicurare al dipendente il massimo numero possibile di domeniche libere.

L'accordo col Fronte Unico, su questo articolo, non potè essere raggiunto. Il personale avrebbe infatti desiderato che la durata massima del lavoro per ogni categoria fosse fissata dalla legge, con tutto un sistema di ricupero e di indennità particolari, nonché con limiti assolutamente incompatibili con le esigenze di servizio, o comunque possibili solo con la moltiplicazione del numero dei dipendenti.

Nell'art. 38, al capitolo delle disposizioni speciali per i docenti, il progetto prevede, con una durata regolare di 25 ore settimanali per le scuole secondarie e professionali, la possibilità di un aumento temporaneo fino a 28 ore senza aumento di stipendio e l'obbligo di vigilanza affinché, nella distribuzione degli orari, si stabilisca comunque una certa rotazione in caso di necessario aumento dell'orario settimanale.

Anche su questo punto, come sulla durata di 30 ore, rispettivamente di 32 ore in caso di insegnanti non astretti a onere di correzione e cura di gabinetti scientifici, un accordo col Fronte Unico non fu possibile. I docenti chiedono infatti, richiamando l'onere particolare dovuto alla preparazione delle lezioni, il mantenimento dell'orario antecedente. Il che sarebbe comprensibile se la pratica non dicesse come il problema stia piuttosto nel fatto che fin qui, in caso di orari non raggiungenti le 25 ore, l'onorario sia stato sempre versato completo e, per ogni ora in più delle 25, in caso di bisogno risultante dalla organizzazione scolastica, si siano versate indennità supplementari, pari, per ogni ora, a 1/25 dell'onorario generale. Si ritiene che una certa elasticità, che non faccia regola per l'aumento, sia sopportabile per il docente, senza ulteriore compenso, quando la scuola lo esiga, a condizione che non si creino due categorie: quella dei «fortunati» cui non incomba per lungo numero di anni una prestazione supplementare e quella degli «sfortunati» cui per troppo tempo la prestazione supplementare sia inflitta.

Il capitolo delle istituzioni di previdenza vede un ulteriore miglioramento delle condizioni del personale: la partecipazione alla Cassa di risparmio per gli impiegati assunti a titolo provvisorio comincia già dopo tre mesi dall'assunzione; l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali è estesa a tutti i dipendenti, nominati e ausiliari.

Nel capitolo V, che tratta dell'Ispettorato e della Commissione del personale, si pone l'insieme dei dipendenti, amministrativamente, sotto il controllo dell'Ispettorato e la vigilanza del cancelliere dello Stato. La Commissione del personale, cui partecipano impiegati e docenti, è istituita coi compiti definiti all'art. 44: essa nomina una Commissione disciplinare (art. 45) a completazione dei suoi doveri di rappresentanza dei dipendenti.

La legge sugli stipendi

tratta in modo particolare le questioni salariali e quelle che con lo stipendio hanno particolare connessione.

L'art. 3 stabilisce la scala degli stipendi suddivisa in 23 classi e indica gli aumenti annuali, mentre l'art. 33 definisce le categorie in cui i dipendenti sono suddivisi e la pianta organica dei singoli Dipartimenti, uffici, scuole e aziende.

All'art. 5 si innova in senso favorevole al personale femminile, con la riduzione della differenza di stipendio a 10 %, contro 15 % dell'organico attuale. Questo importante passo in direzione della parificazione degli stipendi a parità di lavoro va rilevato, con l'aggiunta che numerose sono le categorie esplicitamente enunciate nella pianta e nella scala organica, riservate a personale femminile, senza quindi la deduzione di cui sopra.

Particolare rilievo merita l'art. 8 che sostituisce l'attuale sistema degli aumenti quadriennali (4, per il raggiungimento, dopo 16 anni di impiego, del massimo della classe) col sistema degli aumenti annuali, pari ognuno a 1/15

della differenza fra minimo e massimo della classe, così che, oltre al raccorciamento nel tempo di un anno, il beneficio intermedio per i dipendenti è sensibilissimo. La somma degli aumenti annuali è infatti di molto superiore alla somma degli aumenti quadriennali.

All'art. 9 si definisce, ai fini dell'anzianità, in caso di passaggio dal servizio di un Comune, per impiegati e docenti, nonchè da un'amministrazione scolastica per i docenti al servizio dello Stato, la parificazione dei due generi di contratto di lavoro. Per chi venisse assunto al servizio dello Stato dopo aver compiuta una importante pratica presso terzi, nel ramo specifico in cui poi viene assunto, o per chi venisse chiamato a coprire una carica per la quale non è previsto un titolo accademico specifico, essendone munito, il Consiglio di Stato potrà far capo all'art. 7 al. 2, ritenuto che ciò avvenga o immediatamente al momento dell'assunzione o al termine dell'anno di prova.

All'art. 10 si definisce una situazione nuova, creata dall'organico, per aumentare le possibilità di carriera del funzionario. In modo particolare per i commessi, l'anzianità di carica comporta automaticamente, salvo demerito, il passaggio ad una classe superiore e, per merito, anticipatamente, dopo 8 anni di servizio: le categorie e le funzioni per le quali sono previste due diverse classi di stipendio sono chiaramente enunciate nella scala cui rinviamo per brevità, richiamato qui il principio.

L'art. 11 regola le questioni salariali in caso di promozione a classe superiore, per nuova nomina, e la misura in cui l'anzianità di servizio nella classe precedente viene ripresa.

L'art. 14 codifica, unitamente all'art. 15, l'indennità di famiglia, rispettivamente l'indennità per i figli minorenni o invalidi: principi questi fin qui contenuti essenzialmente nei decreti concernenti le indennità di rincaro.

L'art. 18 stabilisce, in caso di ore di lavoro supplementari, il principio del recupero di ore di congedo, ad evitare possibili abusi; l'art. 19 regola i casi di soppressione di funzioni, importanti specialmente per i docenti; l'art. 20 rinvia ai regolamenti le indennità — e furono fin qui molteplici — concesse per prestazioni speciali.

Particolarmente importante, al capitolo concernente lo stipendio in caso di assenza, è l'art. 24, frutto di accurate indagini sullo stato di salute del personale, che aumenta le prestazioni in caso di malattia, estendendo a due anni il periodo di computo; l'art. 25 regola i rapporti col contratto di assicurazione, rispettivamente con le leggi in materia; l'art. 26 estende a tutte — e non solo alle famiglie in stato di necessità — il godimento di tre mesi di stipendio oltre le prestazioni della pensione in caso di morte del dipendente; l'art. 27 riprende le misure dello speciale decreto per le assenze a causa di servizio militare obbligatorio, e così gli articoli seguenti.

Da ultimo, dopo la classificazione delle funzioni, di cui si parla separatamente, si definiscono le sanzioni penali per stipulazioni contrarie alla legge e si regola il capitolo dei sussidi ai Comuni.

Sussidi ai Comuni per le scuole elementari e le case dei bambini

Questo problema ha particolarmente attratta l'attenzione del Consiglio di Stato, poichè segnatamente nel campo dei sussidi ai Comuni risiede un principio di compensazione intercomunale di estrema importanza nel nostro Cantone.

Su di un totale di Fr. 4.654.634,— per stipendi e carovita ai docenti delle scuole elementari e di Fr. 569.616,— alle maestre delle case dei bambini, il Cantone ha fin qui versato un sussidio globale di Fr. 3.443.761,—, il che rappresenta una media del 65,90 %.

Secondo la legge in vigore, il Cantone versa ai Comuni, per i docenti in parola, un sussidio del 50 %, di regola, e fino al 75 % dello *stipendio base minimo*, assumendo a proprio carico interamente gli aumenti quadriennali dello stipendio base, mentre ai Comuni, rispettivamente alle Amministrazioni, spetta

l'onere della differenza sullo stipendio minimo (da 50 % a 25 %) e la medesima percentuale sulla indennità di carovita.

Si aveva pertanto l'anomalia per cui il Comune (o l'Amministrazione), pur non assumendo a proprio carico alcuna percentuale di aumenti quadriennali, aveva a proprio carico la percentuale sul carovita corrisposto sugli aumenti quadriennali medesimi, ciò che non facilitava i calcoli nè i raffronti.

Il nuovo sistema, inglobando il carovita nello stipendio, avrebbe potuto volgere in due sensi :

- o mantenere il principio della partecipazione comunale unicamente allo stipendio base, lasciando gli aumenti a carico del Cantone (e ciò avrebbe avuto come conseguenza un intollerabile aggravio al Cantone, chiamato a sopportare, nel raffronto, anche l'attuale carovita sugli aumenti);
- o suddividere fra Stato e Comuni lo stipendio effettivamente versato, sistema molto più semplice e chiaro (che avrebbe però avuto come conseguenza di rovesciare sui bilanci comunali la percentuale sugli aumenti fin qui assunta dallo Stato).

Il Consiglio di Stato, preoccupato di mantenere un aiuto effettivo ai Comuni nell'ambito della compensazione intercomunale relativa alla scuola, ha scelto in linea di principio la seconda soluzione, mitigandone le conseguenze tuttavia con l'aumentare dal 75 % all'80 % la quota massima del proprio intervento e prevedendo un aumento generale delle quote intermedie, così che la maggior spesa determinata dal nuovo organico per i docenti venga sopportata dallo Stato e dai Comuni tendenzialmente in parti uguali. Vi sono Comuni a basso o bassissimo tasso d'imposta che naturalmente continueranno a ricevere, come fin qui, il 50 % di sussidio, e pari sorte avranno i centri (i quali, del resto, garantiscono in genere ai loro docenti stipendi ancora superiori a quelli della legge cantonale): per questi un certo aggravio si verificherà per via dei nuovi stipendi. Per gli altri la situazione non dovrebbe variare in modo molto sensibile, ciò che rappresenta per lo Stato naturalmente un ulteriore peso finanziario a sollievo della massa dei Comuni.

Nè il Consiglio di Stato espone queste circostanze per manifestare rammarico o rassegnazione: esso è convinto della bontà dell'aiuto ai Comuni, che eviti eccesso di oneri a entità pubbliche deboli ed esposte a fluttuazioni pericolose: esso non vuole tuttavia tacerle, ritenendo doveroso, in un'epoca in cui il problema economico comunale si palesa vicino alla sensibilità e all'animo della popolazione, rilevare, anche in questo campo, quanto vien fatto e il senso politico che sta alla base della misura proposta.

ONERE FINANZIARIO

Il maggior onere finanziario che deriverà allo Stato e ai Comuni con l'applicazione del nuovo organico, escluso quello per i magistrati il cui progetto è presentato a parte, raggiungerà i Fr. 1.230.000,— annui per il pagamento degli stipendi, senza contare gli aggravii indiretti di cui diremo in seguito.

Di questa somma Fr. 994.000,— andranno a carico del Cantone e Fr. 236.000,— dovranno essere sopportati dai Comuni e dalle Amministrazioni delle case dei bambini e meglio come allo specchio che segue :

Funzionari, impiegati, gendarmi e operai

	<i>Stipendio e carovita attuali</i>	<i>Stipendio progetto organico</i>	<i>Aumento a carico del Cantone</i>	<i>Aumento a ca- rico Comuni e amm. case bambini</i>
Interni	321.910.—	339.447.—	17.537.—	—
Igiene	1.214.298.—	1.290.090.—	75.792.—	—
Lavoro	775.755.—	808.625.—	32.870.—	—
Giustizia	1.334.465.—	1.405.128.—	70.663.—	—
Polizia	2.589.877.—	2.715.095.—	125.218.—	—
Militare	461.880.—	474.785.—	12.905.—	—
Educazione	280.753.—	292.791.—	12.038.—	—
Agricoltura	682.829.—	724.460.—	41.631.—	—
Costruzioni	2.545.375.—	2.741.941.—	196.566.—	—
Finanze	1.964.851.—	2.046.756.—	81.905.—	—
Fr.	12.171.993.—	12.839.118.—	667.125.—	—

Docenti cantonali, elementari e delle Case dei bambini

Docenti scuole secondarie e maggiori	3.901.389.—	4.004.656.—	103.267.—	—
Docenti scuole elementari	4.645.634.—	4.986.728.—	141.094.—	200.000.—
Docenti case dei bambini	969.616.—	1.087.606.—	82.293.—	35.697.—
Fr.	9.516.639.—	10.078.990.—	326.654.—	235.697.—
Totale ge- merale Fr.	21.688.632.—	22.918.108.—	993.778.—	235.697.—

Totale maggior spesa a carico del Cantone e dei Comuni Fr. 1.229.476.—

La maggior spesa si ridurrà a Fr. 1.200.000.— per il rimborso delle quote che sono a carico della Cassa di compensazione, dell'Assistenza pubblica, della Cassa di assicurazione contro la disoccupazione e dell'Arsenale cantonale, le quali aziende sono finanziate per loro conto o sussidiate dalla Confederazione.

Nel calcolo sono compresi anche gli aumenti che si dovranno accordare al personale straordinario in applicazione della norma secondo cui agli impiegati provvisori è assegnato, dopo un certo periodo di prova, lo stipendio previsto dall'organico.

RIPERCUSSIONE FINANZIARIA PER LE ISTITUZIONI SOCIALI

Oltre il maggior onere che dovrà sopportare lo Stato per il pagamento degli stipendi, si dovrà tener conto della ripercussione che l'applicazione della nuova legge avrà per le Casse pensioni, per l'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e per l'Assicurazione infortuni.

Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi

Su 1460 magistrati, funzionari, impiegati, membri del Corpo della gendarmeria ed operai al servizio dello Stato, 1400 sono assicurati presso la Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi come membri attivi e depositanti a risparmio.

In applicazione della legge regolante la Cassa pensioni, tutti gli iscritti alla stessa avranno diritto di assicurare l'aumento di guadagno agli effetti della

pensione. Per far sì che la Cassa non abbia ad assumere un onere eccessivo e tenendo conto di una possibile riduzione del costo della vita che potrebbe avverarsi in futuro, nel qual caso si dovranno ridurre anche gli stipendi, come già si è praticato nel periodo di crisi, proponiamo che il guadagno da assicurare alla Cassa pensioni sia limitato al 90 % dello stipendio previsto dall'organico, dedotta, in più, la quota di coordinamento con l'A.V.S. di Fr. 1.500,— per ogni assicurato.

Questo problema sarà tuttavia esaminato e trattato a parte quando sarà entrato in vigore il nuovo organico e si avranno così i dati definitivi da sottoporre al perito per il calcolo tecnico.

Il problema che ci interessa ora è di sapere quale nuovo aggravio dovrà sopportare lo Stato per l'adattamento della Cassa pensioni alla nuova situazione.

In quest'ordine di idee due fattori entrano in linea di conto :

- a) il pagamento della quota dello Stato sull'aumento dei guadagni assicurati e
- b) il pagamento del contributo annuo del 7 %.

Attualmente i guadagni assicurati alla Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi ammontano a Fr. 8.650.000,—; con l'applicazione del nuovo organico i guadagni da assicurare — tenuto conto delle riduzioni anzidette — raggiungeranno l'importo di Fr. 9.245.000,—, con un aumento quindi di Fr. 1.015.000,—.

Su questo importo lo Stato e gli assicurati dovranno pagare rispettivamente il 30 % in media, ossia Fr. 300.000,— ciascuno : questo una volta tanto, da ripartirsi in due annualità.

Il contributo del 7 % su Fr. 1.015.000,— (ossia Fr. 70.000,—) dovrà essere versato annualmente.

La quota sugli aumenti di guadagno da pagare dagli assicurati è calcolata nella misura del 5 % - 50 % anziché del 100 % come prevede la legge sulla Cassa pensioni.

Il Dipartimento delle finanze ha già fatto studiare una maggiorazione del 20 % del guadagno da assicurare per portare al 60 % l'incorporazione dell'indennità di rincaro, e secondo i calcoli del perito dr. Saxer, il prelevamento del 5 % - 50 % sugli aumenti a carico degli assicurati a seconda dell'età e rispettivamente dello Stato, dovrebbe coprire, unitamente ai benefici tecnici, il maggior onere che ne deriverebbe alla Cassa.

L'assicurazione del 90 % dello stipendio d'organico da noi proposto non si scosta gran che dall'aggiunta del 20 % esaminata dal Dipartimento delle finanze, per cui riteniamo che il prelevamento del 30 % in media a carico delle due parti coprirà l'intero onere anche per l'assicurazione del 90 %.

Se il nuovo organico non dovesse, per un qualsiasi motivo, entrare in vigore entro il 1954, ci riserviamo di proporre la soluzione studiata dal Dipartimento delle finanze per la maggiorazione del 20 %, e ciò per non aggravare ulteriormente la situazione dei dipendenti che devono lasciare il servizio dello Stato per ragioni d'età o di invalidità.

Cassa pensioni docenti

Attualmente sono assicurati alla Cassa pensioni docenti 325 docenti delle scuole statali, 515 docenti delle scuole elementari e 70 maestre delle case dei bambini, con uno stipendio complessivo di Fr. 6.168.570,—.

Il progetto di nuovo organico comporterebbe un aumento degli stipendi assicurabili di Fr. 3.281.220,—.

Seguendo le direttive esposte per gli impiegati e i gendarmi, nel senso di assicurare solo il 90 % dello stipendio e di fare la riduzione di Fr. 1.500,— per ogni assicurato quale quota di coordinamento con l'A.V.S., i nuovi aumenti da assicurare alla Cassa pensioni sarebbero i seguenti :

per i docenti delle scuole statali	Fr. 359.955,—
per i docenti delle scuole elementari	Fr. 580.840,—
per le maestre delle case dei bambini	Fr. 30.446,—

L'assicurazione dei detti importi comporterebbe per i datori di lavoro i seguenti oneri :

a) contribuito una volta tanto sull'aumento, pari al 100 % dell'aumento a carico

	<i>Stato</i>	<i>Comuni</i>
per i docenti delle scuole statali	Fr. 359.955,—	
per i docenti delle scuole elementari	Fr. 377.546,— (65%)	Fr. 203.294,— (35%)
per le maestre delle case dei bambini	Fr. 19.789,— (65%)	Fr. 7.656,— (35%)
	Fr. 757.290,—	Fr. 210.950,—

E' previsto per questo contribuito il pagamento in due anni.

b) contribuito ordinario annuo, che sarà per lo Stato di Fr. 46.204,— e per i Comuni di Fr. 7.550,—.

Come contropartita lo Stato risparmierà il versamento dell'indennità di rincaro ai pensionati, stabilita ora con il decreto legislativo 11 maggio 1953, nella misura del 12,50 % della pensione.

Altre istituzioni sociali

Per l'assicurazione vecchiaia e superstiti lo Stato sarà chiamato a sopportare una maggiore spesa di Fr. 15.400,— all'anno, vale a dire il 2 % su un maggior versamento di stipendi (impiegati e docenti cantonali) di Fr. 770.000,—.

Per l'assicurazione del personale contro gli infortuni, introducendo l'obbligatorietà per tutti i dipendenti, le quote dei premi per i rischi professionali a carico dello Stato aumenteranno di circa Fr. 50.000,— all'anno.

Una parte di questa spesa sarà però recuperabile con il rimborso delle quote di stipendio in caso d'infortunio a carico delle compagnie assicuratrici, che valutiamo in Fr. 20.000,— all'anno.

PIANTA E CLASSIFICAZIONE

La pianta e la classificazione delle funzioni sono stabilite dall'art. 33 del progetto. Con questo capitolo intendiamo spiegare le trasformazioni introdotte rispetto agli organici in vigore e motivare l'incorporazione in pianta stabile di una parte del personale straordinario, nonchè la necessità di posti nuovi.

Cancelleria dello Stato

La pianta organica della Cancelleria dello Stato, paragonata a quella della legge 1946, presenta le seguenti principali variazioni :

- a) al posto di due segretari aggiunti : un segretario di cancelleria;
- b) inclusione delle segretarie dei direttori dei Dipartimenti;
- c) aggiunta di un messaggero.

Attualmente il segretario della cancelleria si occupa della amministrazione del Foglio ufficiale, dell'Ufficio legalizzazioni, cura e sorveglia la riproduzione e la intimazione delle decisioni del Consiglio di Stato; inoltre tiene la contabilità del Gran Consiglio e delle sue Commissioni e redige i verbali della Commissione della Gestione.

L'aggiunta delle segretarie dei direttori dei Dipartimenti alla Cancelleria dello Stato è dettata da necessità d'ordine pratico che dovrebbe, se del caso, consentire e facilitare spostamenti di personale.

Con la designazione di un messaggero-autista viene corretta e normalizzata una situazione da anni in atto ed attuata fino ad oggi con compensi speciali.

In previsione del nuovo palazzo, la pianta organica prevede un numero non

fisso di messaggeri e di stenodattilografe e ciò dovrebbe consentire una più razionale occupazione del personale, per quanto riguarda le dattilografe con l'accentramento maggiore di servizi presso la Cancelleria; per quanto riguarda i messaggeri, con una diminuzione del personale addetto a questo servizio negli uffici che oggi hanno sede fuori palazzo.

Dipartimento dell'interno

La struttura della segreteria non subisce sostanziali mutazioni in rapporto all'organico vigente. E' previsto il segretario del Dipartimento quale capo del servizio di tutto il Dipartimento, il capo-ufficio del contenzioso e il segretario sostituto con le mansioni già attualmente svolte o quali potranno essere distribuite dal regolamento.

Agli ispettori dei Comuni che manteniamo al numero di due aggiungiamo un commesso di 1.a classe, ciò che è giustificato dalla necessità di allargare sempre più e di approfondire gli interventi presso le Amministrazioni comunali, patriziali e parrocchiali. Gli impiegati subalterni (già in attività quali provvisori) sono giustificati, nel loro numero, dai bisogni dell'ufficio.

All'Ufficio delle tutele, delle fondazioni e dello stato civile si aggrega il tutore d'ufficio previsto dal decreto legislativo 8 novembre 1949 che eserciterà una funzione di indiscussa importanza.

L'accrescersi dell'attività del Servizio dell'assistenza pubblica ha provocato un aumento sensibile di personale.

Il progetto di organico ne disciplina la struttura tenendo conto dell'esperienza e dei bisogni. Al capo-ufficio è dato un sostituto, carica qualificata in un servizio che conta ormai 24 impiegati. Gli ispettori sono stati portati a due, cifra non eccessiva, data la necessità di controllo di migliaia di casi; e parimenti i segretari sono stati portati a quattro. Oltre il contabile già previsto dall'ordinamento in vigore, il progetto prevede un accresciuto numero di impiegati subalterni, fra i quali si distribuiscono le molteplici attività: poichè non tutti sono dello stesso impegno si è reso necessario, anche qui, l'istituzione di una gerarchia con l'attribuzione a diverse funzioni e classi.

Dipartimento dell'igiene

E' iscritta la funzione di medico-specialista del servizio di igiene mentale che, per il momento, è assegnata al vice-direttore dell'Ospedale neuropsichiatrico.

L'estensione dell'attività del servizio ci orienterà nel prossimo futuro sulla nuova organizzazione da dare a questo servizio, le esperienze finora fatte non permettendoci di prospettare già sin d'ora quale sarà l'assetto definitivo da dare allo stesso. Resta sospesa la sistemazione da dare all'Istituto di anatomia patologica che, presumibilmente, dovrà essere trasformato in Istituto cantonale.

Il contabile è sostituito da un segretario aggiunto: è allo studio la concentrazione e la meccanizzazione di tutta la contabilità dello Stato presso un Ufficio unico: perciò le mansioni dei contabili presso i Dipartimenti saranno ridotte e potranno essere sbrigate dai segretari aggiunti.

Questa spiegazione vale per tutti gli altri Dipartimenti.

Nella pianta organica delle aziende speciali abbiamo fatto luogo ad una sistemazione del personale nelle diverse classi secondo le funzioni assegnate dalle singole amministrazioni.

Dipartimento del lavoro, dell'industria e del commercio

A questo Dipartimento sono state incluse le piante organiche della Cassa cantonale di compensazione, dell'Ufficio di statistica e dell'orientamento professionale, stabilite sinora da decreti speciali.

La migliore distribuzione delle funzioni permette un lavoro più razionale e organico.

Dipartimento di giustizia

A lato del segretario del Dipartimento, occupato gran parte di tempo in lavori legislativi, sono previsti un ispettore giurista e un giurista. Sin qui vi era un giurista aggiunto che di fatto è il capo dell'Ufficio del contenzioso del Consiglio di Stato e il collaboratore immediato del segretario del Dipartimento.

Il giurista era il capo del contenzioso dell'Economia di guerra, tuttora funzionario straordinario, ora aggregato al Dipartimento di giustizia: a lui competono attualmente le decisioni di prima istanza del contenzioso affitti e controllo prezzi, nonchè la collaborazione con l'Ufficio del contenzioso del Consiglio di Stato.

L'Ufficio cantonale del registro fondiario è stato incorporato nella segreteria. E' mantenuto un ispettore giurista che funziona quale legale dell'introduzione del R. F. federale nel Cantone e come ispettore degli Uffici dei registri distrettuali. Al segretario sono affidate, oltre alle attuali mansioni, anche quella del capo ufficio defunto e non più sostituito. Un segretario aggiunto del registro fondiario è trasferito presso l'Ufficio dei registri di Lugano.

Per le ragioni già esposte e discusse in occasione dell'esame della legge per la riorganizzazione giudiziaria si è avuto un certo aumento del personale anche nelle rispettive cancellerie, pur contenendo nei limiti ristretti le continue e insistenti richieste dei magistrati. Altre nuove nomine prevediamo per l'aumento delle Preture. Le stenodattilografe delle Preture dovranno essere utilizzate in comune.

La cancelleria del Tribunale di appello passa da 4 a 7 unità: oltre al segretario cancelliere, sono previsti due segretari: uno per la cancelleria civile e uno per la cancelleria penale.

E' prevista inoltre la nomina di un commesso di 2.a o 3.a classe e di due stenodattilografe già da tempo in funzione straordinaria. Negli altri uffici si è provveduto alla sistemazione in pianta stabile del personale occupato da vari anni come provvisorio.

Dipartimento di polizia

La nuova pianta organica non si scosta essenzialmente da quella in vigore. Vi è da notare un aumento del numero di impiegati (che già sono assunti in posizione provvisoria) determinata dall'enorme incremento dell'attività dipartimentale.

Nel progetto di organico è ora inclusa anche la pianta del Corpo della gendarmeria cantonale in applicazione del principio dell'organico unico di cui è cenno nella prima parte di questo messaggio: abbiamo mantenuto l'organizzazione attuale non essendo ancora approvata la nuova legge sulla gendarmeria.

Data l'importanza assunta dal servizio dei passaporti, delle tessere e dei lasciapassare di frontiera si ritenne opportuno accentrare questo lavoro presso un unico Ufficio la cui gerenza è affidata a un segretario. Questa innovazione diede ottimi risultati e pose ordine nella vasta e delicata materia. La mole di lavoro giustifica che siano collocati in pianta stabile gli impiegati finora provvisori.

Presso l'Ufficio stranieri sono previsti 5 gerenti degli Uffici regionali degli stranieri i quali devono reggere gli uffici dei centri (Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona) ora affidati ad agenti del Corpo della gendarmeria, dal quale dipendono per il soldo, mentre con lo stesso nulla o ben poco hanno a che fare. Si tratta unicamente di eliminare un'anomalia formale.

L'importanza assunta dall'Ufficio della circolazione con lo sviluppo enorme del traffico nel dopoguerra dà immediatamente un'idea della posizione del capo

ufficio. Per ottenere una razionale disciplina di questa sezione abbiamo previsto la carica di aggiunto al capo ufficio che l'esperienza dimostra assolutamente necessaria. Gli impiegati subalterni sono in ragione del lavoro che incombe all'Ufficio. L'aumento degli autoveicoli rende necessario (ciò che è già stato fatto in via provvisoria) una più completa dotazione di funzionari per il controllo. Prevediamo un capo-esperto con i seguenti compiti: collaudo veicoli nuovi, controlli tecnici, esami, sicurezza del traffico; più 4 esperti di aiuto.

Dipartimento militare

La nuova scala organica del Dipartimento militare sopprime la vecchia, artificiosa suddivisione fra la segreteria, il Comando di circondario e la sezione dell'istruzione preparatoria, raggruppando tutto in una sola suddivisione. Ciò corrisponde meglio alla situazione di fatto, in quanto non sempre è facile una esatta ripartizione di compiti e di competenze, specialmente fra la segreteria e il Cdo. di circondario.

La nuova sistemazione permette una più razionale e logica distribuzione del lavoro, delle competenze e, quindi, delle responsabilità.

La pianta attuale non corrisponde infatti a quelle che sono le effettive mansioni di alcuni impiegati e costringe ad affidare a semplici commessi di 3.a classe compiti organizzativi che dovrebbero comportare una classificazione alquanto superiore.

Resta, a parte, l'Arsenale cantonale come azienda a sè che, pur dipendendo dal Dipartimento militare, lavora essenzialmente secondo le direttive della Intendenza del materiale di guerra.

In seguito alla nuova organizzazione delle truppe parte del materiale di corpo è stato trasferito presso altri arsenali; ciò comporta una diminuzione del personale subalterno. Il numero degli operai capi-gruppo e degli operai non è determinato nel nuovo organico e sarà ridotto mediante trasferimento, appena si presenterà l'occasione, in altri settori dell'amministrazione statale.

Dipartimento della pubblica educazione

Nessuna variazione importante è stata fatta alla pianta organica: l'Ispettore dei musei e il segretario aggiunto della Commissione degli apprendisti sono iscritti alla segreteria del Dipartimento.

Per l'aumentato lavoro presso la Biblioteca cantonale prevediamo un commesso in più: si tratta della sistemazione del personale già in servizio, in via provvisoria. E' pure aggiunto un bidello per la Scuola arti e mestieri di Bellinzona, già in carica come straordinario.

Per i docenti è prevista la pianta stabile per alcuni incaricati che hanno orario completo con funzione duratura.

Dipartimento dell'agricoltura

Il progetto di organico comporta un'organizzazione dipartimentale che non si scosta di molto da quella prevista dall'organico 1946, salvo che i rami forestali e bonifiche fondiari sono passati al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Così, il progetto attuale comprende una segreteria nella quale è incluso tutto il personale d'ufficio del Dipartimento e lo stesso non è più ripartito, come nell'organico precedente, nelle singole sezioni o uffici; la sezione della produzione vegetale con i tecnici dei servizi agronomici; la sezione della produzione animale con i tecnici della veterinaria, zootecnia e il personale della caccia e pesca; l'Istituto agrario cantonale e i demani dello Stato (Gudo, Trevano e Orticola).

Il personale straordinario che viene portato in pianta stabile (16 in totale) comprende il personale dell'Ufficio del latte (1 ispettore e 1 contabile), del ser-

vizio viticoltura (2 tecnici e 1 segretario), della produzione vegetale (1 ingegnere aggiunto e 6 tecnici ausiliari), dei capi azienda di Gudo e di Trevano e dei capi operai di Gudo e dell'Orticola.

I posti nuovi, in confronto all'organico 1946, sono quelli di un ispettore e di un contabile all'Ufficio del latte, di un tecnico ausiliario e di un segretario del servizio viticoltura, di due tecnici ausiliari al servizio frutticoltura, di un tecnico ausiliario al servizio orticoltura, di un ingegnere aggiunto e di tre tecnici ausiliari al servizio agronomia, di un capo azienda, un capo operaio e un capo stalla al demanio di Gudo, di un capo azienda al demanio di Trevano e di un capo coltivatore all'Orticola.

Per contro, risultano eliminati i posti di segretario aggiunto e di commesso all'Ufficio del grano e della campicoltura, di un supplente del capo guardie caccia e pesca e dei docenti di agronomia e di enologia a Mezzana.

I posti vacanti sono quelli di un ingegnere per la frutticoltura, di un ingegnere per la zootecnia e foraggicoltura e del capo stalla per il demanio di Gudo.

Sul totale delle 16 unità del personale straordinario da nominare in pianta stabile, 12 erano già in carica nel 1946 e 4 furono assunti negli ultimi anni. Dal 1946 a oggi sono state licenziate o hanno abbandonato volontariamente il posto 21 persone, le quali non sono state sostituite.

Il personale del Dipartimento è diminuito di 17 unità dal 1946 alla fine del 1953.

Dipartimento delle pubbliche costruzioni

In linea generale, il nuovo organico ha tenuto conto del fatto che al Dipartimento sono state aggiunte due nuove sezioni: l'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e l'Ispettorato forestale cantonale, così che ora le sezioni sono 4 e precisamente: Ufficio tecnico cantonale, Economia delle acque, Ufficio bonifiche fondiari e catasto e Sezione forestale.

Nel progetto si è incorporato in pianta stabile tutto il personale che da molti anni è alle dipendenze dello Stato.

Delle 4 sezioni solo la prima ha subito modifiche organizzative di qualche rilievo; le altre tre hanno mantenuto supergii i loro quadri e la gerarchia stabilita dal vecchio organico.

Segreteria: nessuna modifica e nessun aumento di personale.

Ufficio tecnico: il riparto «manutenzione» ha subito un rimaneggiamento razionale per sostituire la vecchia organizzazione troppo pesante, che non rendeva sufficientemente. Non va dimenticato che la manutenzione dispone annualmente di un credito di oltre 5 milioni, per cui era giustificato adeguarla ai nuovi compiti.

A capo della manutenzione è un ingegnere (aggiunto) incaricato di organizzare e sorvegliare tutta la manutenzione della rete stradale cantonale: da questo ingegnere dipendono 2 tecnici capi-riparto e 10 ispettori stradali. I 2 tecnici capi-riparto provvedono alla preparazione dei progetti concernenti le migliori locali che rientrano nel quadro della manutenzione (non quindi nel quadro della sistemazione generale) e i 10 ispettori sorvegliano la manutenzione della rete stradale, suddivisa in lotti. E' in tal modo soppressa la categoria dei capi-cantonieri, formando una classe unica degli ispettori stradali.

La nuova organizzazione dà maggiori garanzie per un servizio più razionale ed efficiente.

Per quanto concerne invece la sistemazione generale affidata a un ingegnere-capo, a un ingegnere-aggiunto e a 4 ingegneri direttori dei lavori e progettisti, dobbiamo osservare che non tutto il personale è stato messo in pianta stabile: in tal modo sarà possibile, successivamente, ridurre il volume di opere della sistemazione generale, senza dover procedere a licenziamento di dipendenti.

Il personale in pianta stabile, adibito alla sistemazione generale, è tale che potrà essere mantenuto in servizio in qualsiasi tempo, anche riducendo notevolmente i lavori.

Economia delle acque. Ha mantenuto l'organizzazione precedente: un nuovo ingegnere aggiunto è necessario per lo studio dei progetti di arginatura, anche per il maggior lavoro derivante dai ripetuti nubifragi di questi ultimi anni.

Ufficio bonifiche fondiari e catasto. Non ha modificato la sua struttura, data la sua recente organizzazione, collaudata dall'esperienza.

Sezione forestale. Gli aggiunti all'ispettore forestale capo sono stati ridotti da 2 a 1 poichè, approfittando di alcuni spostamenti di personale, uno di questi aggiunti è addetto alla sistemazione forestale. Inoltre si è ritenuto opportuno di aggregare alla sezione forestale un segretario con il compito di sbrigare la corrispondenza e le altre pratiche amministrative.

Dato che la sezione forestale ha il compito di allestire i progetti per le opere di premunizione contro le valanghe, si è assegnato alla stessa anche un tecnico disegnatore.

Dipartimento delle finanze

La segreteria e l'ufficio generale della contabilità, in seguito alla riorganizzazione interna delle mansioni, potrà funzionare con 10 unità anzichè 11: lo stampatore del bollo viene incorporato commesso presso l'Ufficio del bollo e passa quindi alle dirette dipendenze della segreteria.

Abbiamo allo studio, come già detto, la riorganizzazione di tutta la contabilità dello Stato: questo ufficio subirà quindi una trasformazione completa, ciò che ci riserviamo di proporre mediante messaggio speciale che riveda la legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato.

L'Ufficio degli stipendi e delle indennità, istituito dal decreto leg. 10 marzo 1953 è iscritto nella pianta su nuove basi data l'importanza assunta da questo servizio. Si prevede che anche gli stipendi dei docenti dovranno essere calcolati e preparati da questo ufficio.

Presso l'Economo dello Stato il capo stampatore è trasformato in capo della centrale degli stampati come già funziona attualmente in forma provvisoria. Prevediamo inoltre un numero indeterminato di stampatori i quali dovrebbero essere assunti secondo il bisogno: fra gli stessi uno è designato capo servizio per dirigere e sorvegliare il lavoro.

Amministrazione delle contribuzioni

Dei vari organi tributari che compongono l'Amministrazione fiscale, l'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni è quello che, accanto a mansioni prettamente interne, è chiamato a svolgere un compito generale di direzione e di vigilanza. Tale compito è particolarmente assolto dal capo ufficio, dal sostituto e dall'aggiunto secondo un piano di distribuzione e coordinazione di sposto dal Dipartimento.

Il segretario del contenzioso cura i contatti con l'Ufficio delle mutazioni, gli ispettori fiscali rappresentano — nelle mani dell'Ufficio cantonale delle contribuzioni — i mezzi per approfondire gli accertamenti laddove occorrono speciali indagini richieste tanto dalla natura del reddito che dalla contestazione di elementi di imposizione. Alla tassazione delle persone giuridiche e alle tasse riguardanti l'imposta preventiva attendono il commissario — che ha rango di capo servizio — e i tassatori. Ai segretari sono devolute pratiche svariate oltre ai lavori di cancelleria, coadiuvati in questi ultimi dalle stenodattilografe.

All'Ufficio dei diritti di mutazione è affidata la cura degli accertamenti e delle indagini sui fatti che sono alla base dell'applicazione delle tasse di successione o di donazione.

L'incasso delle imposte dovute dalle persone giuridiche compete direttamente all'Ufficio cantonale di esazione, il quale assolve pure funzione di col-

legamento e sorveglianza, sugli organi periferici addetti alla percezione dei pubblici tributi.

Il volume maggiore di bisogno nel campo tributario è svolto dagli Uffici circondariali di tassazione, ai quali spetta la determinazione delle classificazioni a carico delle persone fisiche. Responsabile personalmente del lavoro svolto nei singoli circondari è il capo ufficio — l'attuale presidente — coadiuvato, se del caso, nelle sue funzioni direttive e di sorveglianza, dagli altri due membri costituenti la Commissione di tassazione.

Le operazioni cui provvedono gli uffici circondariali sono svolte da tre gruppi: il primo costituito dai funzionari già menzionati e dai tassatori di 1.a e 2.a classe, svolge l'accertamento e stabilisce le classificazioni d'imposta secondo le direttive dell'Ufficio cantonale delle contribuzioni: è il gruppo di tassazione; il gruppo di cancelleria assicura, con l'apporto dei commessi e delle stenodattilografe e sotto la vigilanza del segretario dell'ufficio, i servizi amministrativi, di segretariato, ecc., mentre il gruppo di esazione, alle dirette dipendenze dell'esattore, coadiuvato da un segretario aggiunto e dai commessi e dalle stenodattilografe assegnate al gruppo, deve provvedere a tutte le operazioni di riscossione delle imposte correnti ed arretrate dovute dalle persone fisiche.

Infine all'Ufficio tasse militari è riservato il compito di allestire le tabelle dei soggetti alla tassa militare e di inscrivervi gli importi che devono essere incassati dai capi-sezione.

All'Ufficio cantonale di stima è prevista la incorporazione di 3 tecnici di 1.a o 2.a classe e di 2 stenodattilografe: si tratta della nomina in pianta stabile di personale in funzione già da vari anni.

Dipartimento del controllo

La divisione del Dipartimento è la medesima come nell'organico del 1946.

I contabili sono trasformati in revisori e il commesso di 2.a classe è promosso in 1.a classe.

In relazione all'importanza e alle sempre crescenti mansioni che vengono assegnate all'Ispettorato del controllo abbiamo aggregato allo stesso un altro revisore, già in funzione provvisoria.

Sia concesso al Consiglio di Stato, a conclusione del presente messaggio, di formulare alcune considerazioni d'ordine generale ed alcune raccomandazioni d'ordine parlamentare. In linea generale va detto che la solidificazione integrale dell'attuale carovita negli stipendi rappresenta una soluzione oltremodo generosa, specialmente per quelle classi che fin qui ebbero non solo la parificazione integrale, ma molto di più. Per tutte le classi inoltre, salvo casi eccezionali, si nota, oltre alla solidificazione, un aumento dei salari e pertanto una rivalutazione del salario reale del 1939: rivalutazione tanto più grande se appena si ricorda l'errore visivo che indusse, nel 1946, a ritenere i salari di quell'organico unicamente paragonati all'anteguerra.

Gli stipendi e i salari del progetto d'organico sono, più che giusti, generosi. Essi assicurano anche alle categorie ultime, quelle degli operai non qualificati, remunerazioni che invano potrebbero essere ricercate nei contratti collettivi più favorevoli se appena si aggiungono alle cifre crude della busta di paga le beneficenze molteplici — pensione, abiti di lavoro, indennità, congedi, garanzia per la malattia, infortuni, indennità di famiglia, per i figli, protezione del diritto individuale, garanzia di non disoccupazione, ecc., ecc. — di cui l'organico abbonda. Per i funzionari delle categorie superiori invece non sempre l'organico dà quanto normalmente il professionista capace e fortunato potrebbe sperare dalla libera professione, né ai raffronti possono valere le valutazioni fiscali correnti. A queste categorie può tuttavia essere chiesto, in compenso di una

eventuale più modesta remunerazione, una particolare sensibilità per un « *munus publicum* », per un dovere civico in sostanza, che ha la sua controprestazione nella sicurezza dell'esistenza e di una esistenza non indecorosa se pure non brillante. L'impiego statale — o è ingenuità affermarlo? — rappresenta o dovrebbe rappresentare qualcosa di più che non un semplice modo di sbarcare il lunario: la coscienza di rappresentare, nel meccanismo dell'amministrazione, una particella di quel potere che la comunità pone alla direzione dei propri destini, dovrebbe, se vero è che l'uomo non vive di solo pane, pur conferire al lavoro qualcosa che ripaghi di qualche insoddisfatta materiale aspirazione. Se questo senso non fosse vivo nel Consiglio di Stato, se esso avesse valutato le singole funzioni unicamente in virtù del loro rendimento economico, se esso, in sostanza, avesse agito come privato amministratore di azienda che giudichi secondo l'importanza economica per sé, probabilmente le scale e piante organiche e funzioni sarebbero spesso state valutate con occhio e animo essenzialmente diversi e meno generosi. Sul piano parlamentare, senza voler menomamente aver l'aria di fornire alla Sovrana Rappresentanza, consigli non richiesti, il Consiglio di Stato crede di poter dire di aver valutate le posizioni singole con estrema attenzione, per cui esso ritiene che le possibilità d'errore, viste nell'insieme, siano state ridotte veramente a proporzioni trascurabili. Dall'angolo visuale del personale, anzi delle singole persone, tale opinione è evidentemente poco condivisa. E' inopportuno ricordare le recenti esperienze dell'organico attuale? Se ciò non sia, il desiderio che codesta Sovrana Rappresentanza giudichi classi e categorie piuttosto nel loro insieme che non alla luce delle personali aspirazioni delle centinaia di dipendenti che umamente desiderano stipendio maggiore è lecito, ed è lecito esprimerlo.

Ed è lecito esprimerlo soprattutto perchè la sollecita entrata in vigore del nuovo regime degli stipendi permetterebbe di evitare la jattura di applicazioni retroattive, ingiuste tanto nell'insieme quanto nei singoli casi, fonte di infiniti guai e di infinite querimonie, biasimevoli in un sistema legislativo correttamente inteso, per cui le leggi han da valere dal momento della loro adozione.

E con l'augurio che l'adozione sia sollecita, ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgerVi i sensi della nostra massima stima e considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

LEGGE

sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato,
dei docenti delle scuole cantonali ed elementari
e delle maestre delle case dei bambini

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 febbraio 1954 n. 472 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge si applica :

- a) ai funzionari, agli impiegati, ai membri del Corpo della gendarmeria e agli operai al servizio dello Stato e delle sue aziende (detti in seguito « impiegati »);
- b) ai funzionari scolastici, ai docenti delle scuole cantonali ed elementari e alle maestre delle case dei bambini (detti in seguito « docenti »).

Campo
di applicazione

Art. 2

¹ Sono eleggibili solo persone di nazionalità svizzera incensurate e che non siano interdette, inabilitate o private dei diritti civili.

Norme per
l'assunzione

² Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, nominare impiegati o docenti di nazionalità straniera.

³ Le donne in costanza di matrimonio sono ineleggibili.

Le donne cessano le loro funzioni all'atto del matrimonio.

⁴ Non può essere assunto agli impieghi amministrativi previsti dalla legge più di un membro di una stessa famiglia considerata ai sensi del registro dello stato civile.

Art. 3

¹ La nomina ha luogo in base al concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata di 15 giorni.

Concorso

² In caso di urgenza la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

³ I concorrenti devono produrre i titoli di studio, un certificato medico di sanità, lo stato di famiglia, gli atti di nascita, di buona condotta e l'estratto del casellario giudiziale, ecc.

⁴ Possono essere esonerati dalla produzione dei documenti i dipendenti in carica che postulano una conferma o una promozione.

⁵ Il Consiglio di Stato può eccezionalmente prescindere dalla pubblicazione del concorso, quando si tratti di assumere persona specialmente qualificata per una funzione di particolare importanza.

Art. 4

Nomina:
in genere

¹ La nomina è subordinata ai requisiti di età, di idoneità, di preparazione e ai titoli di studio pubblicati nell'avviso di concorso.

² La nomina è pure subordinata all'ammissibilità del prescelto a far parte della Cassa pensioni accertata mediante visita del medico di fiducia del Consiglio di Stato o della Cassa. Il Consiglio di Stato potrà prescindere da tale condizione solo in casi assolutamente eccezionali.

³ I requisiti di idoneità o di preparazione possono essere accertati, a giudizio del Consiglio di Stato, mediante esame.

⁴ In caso di promozione si avrà riguardo alla buona prova data e all'anzianità di servizio.

Requisiti

⁵ In quanto la presente legge non subordina l'assunzione al conseguimento di un titolo specifico, valgono i seguenti requisiti minimi:

a) per le classi fino alla decima, un certificato di maturità o titolo equipollente;

b) per le classi dall'11.a alla 16.a un certificato di proscioglimento di una scuola media, con certificato di fine tirocinio e pratica, o proscioglimento da una scuola a carattere professionale o pratica;

c) per le altre classi: certificato di fine tirocinio o proscioglimento di scuole o corsi a carattere professionale.

⁶ Per gli impiegati in carica al momento della entrata in vigore della presente legge il servizio già svolto alle dipendenze dello Stato può supplire, a giudizio dell'Autorità di nomina, al titolo o alla qualifica prescritti da questo articolo, sia per la nomina in pianta stabile, sia per le promozioni o avanzamenti.

⁷ L'assunzione dei docenti in ogni ordine di scuola e per ogni materia di insegnamento è subordinata al conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento prescritto dalla legislazione scolastica.

Art. 5

Autorità
competente

¹ La nomina degli impiegati e dei docenti delle scuole cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.

² Il Tribunale d'appello nomina i suoi dipendenti.

³ La nomina dei docenti delle scuole elementari è di competenza dei Municipi o dei Consorzi scolastici.

⁴ La nomina delle maestre delle case dei bambini spetta ai Municipi o alle rispettive amministrazioni.

⁵ E' pure di competenza delle Autorità predette l'assunzione del personale ausiliario, degli operai destinati ad essere occupati stabilmente, dei supplenti e incaricati dell'insegnamento.

⁶ Il Consiglio di Stato può delegare, in via di regolamento, la competenza per l'assunzione del personale subalterno e avventizio alle Commissioni amministrative delle aziende.

Art. 6

Periodo di
prova

¹ Il primo anno di servizio è considerato di prova. Se la prova non è soddisfacente, l'Autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con un preavviso di un mese.

² Nei casi dubbi essa ha la facoltà di richiedere un secondo anno di prova.

Art. 7

¹ La durata in carica degli impiegati è di quattro anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato. L'eventuale conferma per il periodo successivo deve aver luogo entro il 31 marzo di detto anno.

Durata
in carica
a) impiegati

² In casi speciali il Consiglio di Stato può eseguire la nomina per un periodo più breve, notificandolo nell'avviso di concorso.

Art. 8

¹ La durata in carica dei docenti di nomina cantonale è di sei anni e termina, indipendentemente dal momento della nomina, il 31 agosto dell'anno di scadenza generale. L'eventuale conferma del rapporto d'impiego per il periodo successivo deve avvenire entro il 31 maggio di detto anno.

b) docenti

² In casi speciali il Consiglio di Stato può eseguire la nomina per un periodo più breve, notificandolo nell'avviso di concorso.

³ Per i docenti di nomina comunale o consortile sono riservate le norme contenute nella legge scolastica.

Art. 9

¹ Il Consiglio di Stato può, in ogni tempo, secondo le esigenze dell'Amministrazione, attribuire il dipendente ad altri servizi o assegnargli altri compiti, nella medesima sede o in altra sede.

Trasferimenti
a) impiegati

² I trasferimenti devono essere comunicati tempestivamente all'interessato.

Art. 10

¹ I trasferimenti di docenti da una sede scolastica ad un'altra non saranno fatti di regola nel corso dell'anno scolastico né durante il primo anno di nomina per ogni sede.

b) docenti

² Nel caso di docenti di nomina comunale o consortile il Dipartimento della pubblica educazione può concedere lo scambio di insegnanti in scuole di identico grado, quando vi sia accordo fra i maestri e i Municipi o le Amministrazioni interessate.

Art. 11

Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento le funzioni per le quali è richiesta una cauzione e ne stabilisce l'importo e le modalità.

Cauzioni

Art. 12

Il dipendente che non si trova più nelle condizioni previste per la nomina di cui all'art. 21 può essere rimosso dalla carica e privato dello stipendio.

Decadenza
della carica

Art. 13

¹ Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica con il preavviso di tre mesi.

Dimissioni

² Su richiesta dell'interessato l'Autorità di nomina può ridurre questo termine.

³ Per i docenti la cessazione del rapporto d'impiego deve coincidere di regola con la fine dell'anno scolastico.

Limite
di età

Art. 14

¹ Il rapporto contrattuale cessa il 31 dicembre dell'anno in cui il dipendente compie il 65.mo anno d'età, rispettivamente il 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

² Il rapporto d'impiego con i docenti cessa il 31 agosto dell'anno in cui compiono il 65.mo anno di età.

Pensionamento
amministrativo

Art. 15

¹ Il Consiglio di Stato può procedere al pensionamento amministrativo dei dipendenti che, a suo giudizio, non sono più in grado di assolvere al loro compito con profitto.

² Il pensionamento amministrativo dei docenti comunali e delle maestre delle Case dei bambini è di competenza dei Municipi o delle Amministrazioni rispettive, con il consenso del Dipartimento della pubblica educazione.

³ La pensione, da assegnare in base alle leggi sulle Casse pensioni, è a carico dello Stato, rispettivamente in via proporzionale dei Comuni e delle Amministrazioni, fintanto che non si verifichino le condizioni per essere accollata alla Cassa pensioni.

Doveri
di servizio

Art. 16

¹ I dipendenti devono dedicare la loro intera attività al disimpegno del lavoro inerente alle loro funzioni.

² Essi devono sia nel disimpegno delle funzioni, sia nella vita privata, tenere un contegno corretto e dignitoso. In particolare sono ritenuti contegno scorretto l'ubriachezza e l'insolvenza abituali.

³ I dipendenti devono eseguire coscienziosamente gli ordini di servizio dei loro superiori responsabili.

⁴ Nelle ore libere essi possono assumere occupazioni accessorie solo col consenso del Consiglio di Stato e dell'Autorità di nomina :

- a) che non arrechino danno allo svolgimento del loro lavoro normale;
- b) che siano compatibili con il decoro della loro funzione;
- c) che non costituiscano concorrenza nel campo professionale, industriale, commerciale o artigianale.

⁵ L'inosservanza di tali prescrizioni e la mancata richiesta del consenso dell'Autorità di nomina costituiscono violazione dei doveri di servizio.

Cariche
pubbliche

Art. 17

¹ Per accettare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso del Consiglio di Stato.

² Il permesso può essere dato a determinate condizioni o riserve oppure limitato, negato o revocato quando l'esercizio della carica nuoccia all'adempimento dei doveri di servizio o sia incompatibile con la posizione di dipendente dello Stato.

³ Lo stesso principio vale per i docenti delle scuole elementari che devono ottenere il permesso dal Municipio. In caso di contestazione è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato e in seconda istanza alla Commissione dell'Amministrativo.

⁴ Le incompatibilità legali devono essere rilevate d'ufficio.

Art. 18

¹ E' vietato ai dipendenti chiedere, accettare o farsi promettere per sè o per altri doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio.

Divieto di accettare doni

² Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 19

Il dipendente è tenuto al segreto d'ufficio. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Segreto d'ufficio

Art. 20

¹ Senza il permesso dell'Autorità di nomina non è lecito al dipendente deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario intorno a contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o nell'esercizio delle sue funzioni, nè di asportare documenti d'ufficio.

Deposizione in giudizio

² Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 21

¹ Il dipendente è responsabile per i danni cagionati da mancanza intenzionale o per negligenza.

Responsabilità per danni

² L'ente di nomina ha diritto di regresso verso il dipendente responsabile anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego quando sia obbligato in giudizio a rispondere verso terzi.

³ Alle pretese fondate sul primo e sul secondo capoverso sono del resto applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la responsabilità per atti illeciti.

Art. 22

¹ Il dipendente dello Stato contro il quale è aperta una inchiesta può, a giudizio del Consiglio di Stato, essere sospeso anche immediatamente dalla carica e privato dallo stipendio.

Sospensione in caso di inchiesta

² La stessa misura può essere presa dal Municipio o dalla Amministrazione competente se si tratta di un docente delle scuole elementari o di una maestra delle case dei bambini, previa notifica al Dipartimento della pubblica educazione.

³ Sono riservati i provvedimenti disciplinari qualunque sia l'esito della procedura giudiziaria.

Art. 23

¹ Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

Provvedimenti disciplinari

² Al dipendente deve essere data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati della inchiesta. Egli ha il diritto di giustificarsi e di difendersi.

³ Tutte le punizioni devono essere comunicate per iscritto e debitamente motivate.

Art. 24

¹ Riservata l'azione penale, le trasgressioni degli impiegati e dei docenti cantonali ai loro doveri e la trascuranza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate sono punite dal Consiglio di Stato:

Trasgressione dei doveri e penalità

a) con l'ammonimento;

- b) con la multa fino a Fr. 200,—;
- c) con la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti di stipendio e della promozione automatica;
- d) con la sospensione dall'impiego e con la privazione dello stipendio fino a 3 mesi;
- e) con l'assegnazione a una classe inferiore dell'organico;
- f) con la destituzione.

² Nel caso di assegnazione a una classe inferiore dell'organico è corrisposto subito lo stipendio della nuova funzione; in caso di destituzione lo stipendio cessa immediatamente.

³ L'importo delle multe è devoluto alle Casse pensioni.

⁴ I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti Autorità giudiziarie a cura dell'Autorità di nomina.

⁵ Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria e nelle leggi e regolamenti speciali.

⁶ Per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini fanno stato le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 25

Colpabilità

Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Art. 26

Prescrizione dell'azione

¹ Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo 5 anni dalla trasgressione, riservata la maggiore prescrizione per atti penalmente perseguibili.

² La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro 3 mesi dalla chiusura dell'inchiesta.

Art. 27

Decisione definitiva

¹ Contro le decisioni delle Autorità subordinate è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

² Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

³ Sono riservate le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 28

Ricorso

¹ Nel caso di mancata rielezione, di destituzione, di pensionamento amministrativo, di assegnazione in una classe inferiore d'organico, l'impiegato o docente cantonale ha diritto di ricorrere, nel termine di 30 giorni, a una Commissione di 5 membri, composta di 3 giudici del Tribunale di appello, designati dal suo presidente, uno dei quali presiede la Commissione, e di un membro designato da ciascuna delle parti.

² Per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini fanno stato le disposizioni della legge sull'insegnamento elementare.

Art. 29

Contestazioni

¹ Le contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale fra lo Stato e gli impiegati e docenti cantonali sono di competenza del foro giudiziario.

²Le contestazioni relative ai rapporti contrattuali fra i Comuni e i docenti delle scuole elementari, nonché fra le Amministrazioni delle case dei bambini e le rispettive maestre sono di competenza del foro amministrativo, tranne le azioni dirette al pagamento dello stipendio, al risarcimento dei danni per violazione contrattuale e al conseguimento di altri vantaggi di ordine patrimoniale, le quali vanno portate davanti al foro giudiziario.

³Sono riservate le competenze del Consiglio di Stato in materia amministrativa e disciplinare.

Art. 30

¹Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue: Vacanze

- a) nelle prime 11 classi di stipendio,
18 giorni feriali fino al decimo anno di servizio;
24 giorni feriali negli anni successivi o a contare dall'anno in cui compiono i 40 anni di età;
- b) dalla 12.a classe di stipendio,
12 giorni feriali fino al decimo anno di servizio;
18 giorni feriali negli anni successivi o a contare dall'anno in cui compiono i 40 anni di età.
Il sabato è considerato giorno feriale.

²Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza quando l'impiegato, in un anno civile, manchi dal servizio complessivamente più di 30 giorni per malattia, rispettivamente 24 giorni feriali per servizio militare. La loro durata non può tuttavia essere inferiore a 6 giorni feriali.

³Il diritto alle vacanze si estingue con il 31 marzo dell'anno successivo. In casi particolari il Consiglio di Stato può prorogare questo termine fino al 30 giugno.

⁴Le vacanze dei docenti sono fissate dal calendario scolastico, che viene pubblicato dal Dipartimento della pubblica educazione prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

⁵Nel determinare gli anni di servizio si tiene conto di tutto il tempo trascorso alle dipendenze dello Stato.

⁶L'evento che dà diritto a beneficiare di 18, rispettivamente 24 giorni di vacanza deve aver luogo prima del 30 giugno.

⁷Chi entra o chi lascia anche temporaneamente il servizio durante l'anno, ha diritto alle vacanze proporzionate alla durata del servizio prestato.

Art. 31

¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:

- a) per affari pubblici, al massimo 8 giorni all'anno;
- b) per matrimonio, 8 giorni consecutivi;
- c) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un fratello, 3 giorni;
- d) per nascita di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, di trasloco o altre circostanze speciali in famiglia, 1 giorno.

Congedi senza
deduzione
di stipendio

²Qualora per ragioni di servizio il dipendente non goda di una o più feste infrasettimanali, egli avrà diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo e ciò per un massimo di 12 feste infrasettimanali all'anno.

Congedi
con deduzione
di stipendio

Art. 32

¹ Il dipendente che per ragioni importanti interrompe il servizio con il consenso dell'Autorità di nomina perde ogni qualsiasi diritto allo stipendio e ai relativi supplementi e indennità, ma conserva per il periodo massimo di due anni la validità del rapporto d'impiego.

² Il congedo è di regola concesso solo per ragioni di studio.

Capitolo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GL' IMPIEGATI

Art. 33

Orario
di lavoro

¹ L'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Sono riservate le disposizioni contrarie dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

² La distribuzione delle ore di lavoro nel corso della settimana è di competenza del Consiglio di Stato, ritenuto che il dipendente goda di 6 giorni effettivi di congedo al mese.

Art. 34

Chiusura
degli uffici

¹ Gli uffici governativi sono chiusi la domenica e nei giorni festivi riconosciuti. Lo sono pure nel pomeriggio del sabato, delle vigilie di Natale e di Capodanno e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.

² Il lavoro cessa un'ora prima del solito il pomeriggio delle vigilie degli altri giorni festivi generali.

Art. 35

Mansioni
integrative

Se ragioni di servizio lo esigono, all'impiegato possono essere assegnate, nel limite dell'orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall'atto di nomina, altre mansioni o incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

Art. 36

Alloggio
di servizio

¹ Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l'obbligo di risiedere nell'abitazione di servizio. Questo obbligo può essere esteso alla famiglia del dipendente.

² Per i custodi, i portinai, e i bidelli lo Stato fornisce anche l'appartamento per la famiglia: le spese di illuminazione, riscaldamento, gas e acqua potabile, sono in tutti i casi a carico dell'interessato cui incombe anche l'onere della propria suppellettile, per un mese all'anno.

³ Le norme per l'assegnazione degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento.

⁴ I dipendenti delle aziende speciali che fruiscono del vitto devono versare un compenso corrispondente al costo effettivo medio per categoria.

Art. 37

Uniforme

Lo Stato fornisce gratuitamente la divisa agli agenti di polizia, ai messaggeri, al portinaio della Residenza governativa, all'uscieri del Tribunale di appello, ai custodi-portinai dei pretori, ai bidelli delle scuole cantonali e della Biblioteca cantonale, al meccanico per automezzi e gli indumenti previsti dai rispettivi regolamenti di servizio ai sott'ispettori forestali, ai

guardiacaccia, ai guardiapescia, agli ispettori stradali, ai cantonieri e al personale subalterno dell'Ospedale neuropsichiatrico, del padiglione degli intemperanti, del Sanatorio, della Maternità e del Penitenziario.

Capitolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DOCENTI

Art. 38

¹ I docenti delle scuole secondarie e quelli di materie teoriche delle scuole professionali sono tenuti a fare, di regola, 25 ore settimanali di lezione, se le materie del loro insegnamento esigono l'onere di correzioni di compiti o la cura di gabinetti scientifici, e 30 ore settimanali se l'insegnamento delle loro materie è esente da tali oneri.

Orario
settimanale

² Il numero delle ore settimanali può essere portato senza ulteriore compenso fino a 28, rispettivamente a 32, quando la organizzazione della scuola lo richieda. Il Dipartimento della pubblica educazione veglia a che l'aumento delle ore settimanali per tale motivo avvenga per un numero limitato di anni ed equamente ripartito fra i docenti della medesima scuola.

³ Per i docenti incaricati della direzione delle scuole secondarie e professionali o dei corsi apprendisti o di avviamento professionale, il numero delle ore d'insegnamento può essere ridotto in misura adeguata.

⁴ Gli insegnanti di disegno delle scuole professionali, dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale sono obbligati a una prestazione massima di 32 ore settimanali.

⁵ I docenti di cultura dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale sono tenuti a dare fino a 28 ore settimanali.

⁶ La prestazione settimanale massima per i capi-laboratorio e gli insegnanti di lavoro delle scuole professionali, dei corsi apprendisti e dei corsi di avviamento professionale è di 44 ore, riservate le eventuali modificazioni delle leggi regolanti la durata del lavoro per gli operai e gli apprendisti.

⁷ L'orario settimanale per le scuole elementari è di 28 ore e per le scuole maggiori di 32 ore.

⁸ L'orario settimanale per le case dei bambini non deve superare le 44 ore.

Art. 39

Entro i limiti orari di cui all'articolo precedente, i docenti devono prestarsi a dare gratuitamente lezioni nelle loro materie o in materie affini anche in altre scuole dello Stato e a supplire i loro colleghi assenti.

Supplenze

Capitolo IV

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA

Art. 40

¹ Gli impiegati e docenti nominati in pianta stabile sono obbligati a far parte della Cassa pensioni o della Cassa di risparmio istituita con legge speciale.

Cassa pensioni
e cassa
di risparmio

2 Il personale ausiliario, assunto come tale e quello assunto a titolo provvisorio devono fare parte della Cassa di risparmio dopo tre mesi di servizio.

Art. 41

Assicurazione
contro gli
infortuni

1 Lo Stato assicura tutti i dipendenti (nominati e ausiliari) contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, sulla base della legislazione federale in materia e con le prestazioni equivalenti a quelle dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.

2 Il riparto dei premi è regolato mediante decreto esecutivo speciale.

Capitolo V

ISPETTORATO E COMMISSIONE DEL PERSONALE

Art. 42

Ispettorato
del personale

1 L'Ispettorato del personale dipende amministrativamente dal Dipartimento del controllo ed è vigilato dal Cancelliere dello Stato.

2 L'Ispettorato ha particolarmente i seguenti compiti:

- a) concentrare tutte le informazioni inerenti al servizio degli impiegati;
- b) coordinare le disposizioni e decisioni di applicazione delle norme attinenti al personale.

Art. 43

Commissione
del personale

1 E' istituita una Commissione del personale composta di 11 membri e 4 supplenti di cui 4 membri e 1 supplente spettano ai docenti.

2 La Commissione è nominata dai dipendenti secondo il sistema di voto proporzionale, ogni 4 anni, nel mese successivo alla scadenza del periodo amministrativo.

Art. 44

Competenze

La Commissione del personale dà il suo preavviso:

- a) sulle questioni concernenti le condizioni di servizio del personale e gli stipendi in generale;
- b) sui progetti relativi alle istituzioni di previdenza del personale;
- c) sulle proposte di applicazione della presente legge;
- d) sui casi riguardanti misure disciplinari.

Art. 45

Commissione
disciplinare

La Commissione del personale elegge nel proprio seno una Commissione disciplinare di 3 membri e 2 supplenti col compito di riferire direttamente al Consiglio di Stato sui casi disciplinari del cui preavviso è richiesta.

Art. 46

Disposizioni
abrogate

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- 1) la legge 29 maggio 1946 sugli stipendi dei funzionari, degli impiegati e degli operai dell'ordine amministrativo e giudiziario e delle Aziende speciali dello Stato e le successive modificazioni e aggiunte;

- 2) la legge 29 ottobre 1946 sugli stipendi delle maestre delle case dei bambini, dei docenti delle scuole elementari, dei docenti delle scuole maggiori, dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e successive modificazioni e aggiunte;
- 3) la legge 18 aprile 1944 sull'organico dei membri del Corpo della gendarmeria e sue modificazioni;
- 4) ogni altra disposizione contraria o incompatibile con riserva di quanto è stabilito nell'articolo 33.

Art. 47

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Entrata
in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi dei dipendenti dello Stato e dei docenti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 febbraio 1954 n. 472 del Consiglio di Stato,

decreta:

NORMA GENERALE

Art. 1

Agli impiegati e ai docenti sottoposti alla legge del Campo di
. sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato, dei applicazione
docenti delle scuole cantonali ed elementari e delle maestre
delle case dei bambini, sono applicabili le norme di questa legge.

Art. 2

Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli Retribuzione
stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti qui di seguito.

Capitolo I

STIPENDI E INDENNITA'

Art. 3

¹ Gli stipendi degli impiegati, dei gendarmi e dei docenti Stipendi degli
sono fissati come segue: impiegati, dei
gendarmi e dei
docenti

<i>Classi</i>	<i>minimo</i>	<i>aumenti annuali</i>	<i>massimo</i>
1.a	14.640 780	224 x 15 = 3.360	18.000 900
2.a	13.860 780	216 x 15 = 3.240	17.100 900
3.a	13.080 680	208 x 15 = 3.120	16.200 800
4.a	12.400 680	200 x 15 = 3.000	15.400 800
5.a	11.720 480	192 x 15 = 2.880	14.600 600
6.a	11.240 480	184 x 15 = 2.760	14.000 600
7.a	10.760 480	176 x 15 = 2.640	13.400 600
8.a	10.280 480	168 x 15 = 2.520	12.800 600
9.a	9.800 480	160 x 15 = 2.400	12.200 600

<i>Classi</i>	<i>minimo</i>	<i>aumenti annuali</i>	<i>massimo</i>
10.a	9.320 380	152 x 15 = 2.280	11.600 500
11.a	8.940 380	144 x 15 = 2.160	11.100 500
12.a	8.560 380	136 x 15 = 2.040	10.600 500
13.a	8.180 380	128 x 15 = 1.920	10.100 500
14.a	7.800 340	120 x 15 = 1.800	9.600 400
15.a	7.460 310	116 x 15 = 1.740	9.200 400
16.a	7.150 310	110 x 15 = 1.650	8.800 400
17.a	6.840 310	104 x 15 = 1.560	8.400 400
18.a	6.530 240	98 x 15 = 1.470	8.000 300
19.a	6.290 240	94 x 15 = 1.410	7.700 300
20.a	6.050 240	90 x 15 = 1.350	7.400 300
21.a	5.810 240	86 x 15 = 1.290	7.100 300
22.a	5.570 170	82 x 15 = 1.230	6.800 200
23.a	5.400	80 x 15 = 1.200	6.600

² Lo stipendio del Cancelliere dello Stato è di Fr. 19.500.

³ Le Amministrazioni comunali e delle Case dei bambini possono accordare stipendi superiori a quelli qui previsti. Questi supplementi non entrano tuttavia in linea di conto per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 4

Supplementi
di stipendio

¹ I seguenti impiegati e docenti hanno diritto a un supplemento annuo di stipendio:

Fr. 400,— Vice-direttori dei ginnasi e delle scuole d'arti e mestieri, direttori dei corsi per apprendisti e delle scuole di avviamento con 200 allievi e più, direttori delle scuole maggiori e maestre delle Case dei bambini della durata di 10 mesi con annessa la prima elementare;

Fr. 300,— Direttori dei corsi apprendisti e delle scuole di avviamento con 100-199 allievi, maestre delle Case dei bambini della durata di 9 mesi con annessa la prima elementare, infermieri con funzioni di capo-padiglio-

ne e appuntati del Corpo della gendarmeria e della P.S.;

Fr. 200,— Direttori delle scuole apprendisti e delle scuole di avviamento con meno di 100 allievi, direttrici delle Case dei bambini della durata di 8 mesi con annessa la prima elementare, telefonista sorvegliante e infermieri con funzioni di sotto-capo.

² Per la direzione di scuole e corsi affidati alla medesima persona, il supplemento globale non può superare i Fr. 1.000,—. Se un docente impartisce regolarmente lezioni in una scuola di ordine superiore a quella per la quale è stato nominato, con un orario settimanale non inferiore di due ore a quello stabilito dalla legge, ha diritto a un compenso supplementare uguale alla differenza tra il compenso orario fissato in base allo stipendio normale e quello spettante ai docenti dell'istituto di ordine superiore, moltiplicato per il numero delle ore annuali impartite a titolo di complemento.

Art. 5

Gli stipendi fissati per gli impiegati e i docenti di sesso maschile sono ridotti del 10 % se la carica è affidata a una donna. Personale femminile

Art. 6

¹ Il compenso degli assistenti dei gabinetti scientifici, dei titolari preposti al funzionamento delle biblioteche scolastiche o degli incaricati di speciale insegnamento, è stabilito dal Consiglio di Stato secondo la natura e l'importanza del lavoro. Compensi e supplenze

² Gli stipendi dei supplenti non possono essere inferiori agli stipendi minimi dei suppliti.

Art. 7

¹ Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione. Stipendio iniziale

² Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Art. 8

¹ Gli impiegati hanno diritto a un aumento ordinario di stipendio al principio di ogni anno civile e i docenti all'inizio di ogni anno scolastico, fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe. Aumenti annuali

² L'aumento corrisponde a un quindicesimo della differenza tra lo stipendio minimo e massimo stabilito dall'art. 3.

³ L'impiegato ha diritto all'aumento se all'inizio dell'anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio: se ne ha prestato meno, l'aumento è computato solo a contare dall'anno

successivo. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

4 Il docente ha diritto all'inizio dell'anno scolastico all'aumento, se nel precedente anno scolastico ha compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio: questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

Art. 9

Computo degli
anni di servizio

1 Per determinare gli anni di servizio da computare agli effetti della corrisponsione degli aumenti di stipendio, si tiene conto di tutto il tempo trascorso alle dipendenze dello Stato, rispettivamente dei Comuni o delle Amministrazioni delle case dei bambini.

2 Se un docente passa dalle scuole comunali o da una casa dei bambini al servizio dello Stato, gli sono computati gli anni di servizio in esse prestati.

3 La stessa regola vale per coloro che dal servizio dello Stato passano a una scuola comunale o ad una casa dei bambini.

Art. 10

Promozione nei
casi di funzioni
alternative

Quando la legge prevede per una determinata funzione la possibilità di due classi di stipendio, l'impiegato è assunto nella classe inferiore.

Egli può essere promosso nella classe superiore quando si distingua per capacità e zelo a contare dall'8.º anno di servizio ed è comunque promosso a contare dal 15.º anno di servizio.

Art. 11

Stipendio:

a) nel casi di
promozione
o avvanza-
mento

1 In caso di promozione o trasferimento in un posto di grado superiore il nuovo stipendio iniziale corrisponde al precedente stipendio, maggiorato di un aumento annuale ordinario della nuova classe: *in nessun caso può essere inferiore al minimo della nuova classe*. Il massimo previsto per la nuova funzione deve, in ogni caso, essere raggiunto all'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie il 20.º anno di servizio.

b) stipendio in
caso di tra-
sferimento

2 Quando il dipendente è trasferito ad altro ufficio compreso in una classe inferiore, egli ha diritto allo stipendio della classe precedente, riservati i casi in cui si tratti di provvedimenti di natura disciplinare.

Art. 12

Indennità
di residenza

1 Per i docenti delle scuole maggiori e delle scuole elementari dei Comuni aventi vita ed esigenze urbane o semiurbane è accordata una indennità di Fr. 600,— per i maestri e di Fr. 540,— per le maestre, ritenuto che essi siano effettivamente domiciliati nel Comune dove insegnano.

2 Per le maestre delle case dei bambini dei detti Comuni l'indennità è di Fr. 300,—.

3 L'indennità è pagata mensilmente con lo stipendio.

Art. 13

¹ I maestri di scuola elementare con annessa la gradazione superiore, ricevono, quando gli allievi delle classi 6.a, 7.a e 8.a sono almeno tre complessivamente, una indennità annua di Fr. 500 se uomini e Fr. 450 se donne.

Indennità
per la grada-
zione superiore

² Anche questa indennità è versata mensilmente con lo stipendio.

Art. 14

¹ Il dipendente ammogliato ha diritto a una indennità familiare annua di Fr. 300,—.

Indennità
familiare

² Hanno pure diritto all'indennità familiare i vedovi, le vedove, i divorziati e i separati con figli di età inferiore ai 20 anni o con figli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi a loro carico, i divorziati che forniscono gli alimenti alla ex-moglie e ai figli, i celibi e le nubili cui incombono oneri legali e effettivi di assistenza.

Art. 15

¹ Il dipendente ha diritto a una indennità annua di franchi 240,— per ciascun figlio di età inferiore ai 20 anni o di età superiore riconosciuto permanentemente invalido, che non esercita una attività lucrativa. Il diritto all'indennità spetta solo per i figli che sono totalmente a suo carico.

Indennità
per i figli

² La indennità è versata a contare dal mese successivo a quello della nascita e cessa alla fine del mese successivo a quello in cui il figlio compie i 20 anni, rispettivamente a quello in cui cessano le condizioni di invalidità.

Art. 16

¹ Al dipendente che compie i 25 e i 40 anni di servizio è accordata una gratificazione pari allo stipendio di un mese.

Gratificazioni
per 25 e 40
anni di servizio

² La gratificazione che viene versata ai docenti delle scuole elementari e delle maestre delle case dei bambini è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico.

Art. 17

¹ Il dipendente può essere incaricato dal Consiglio di Stato di supplire un altro di categoria superiore senza compenso per 30 giorni.

Indennità per
supplenze

² Egli ha diritto a contare dal 31.mo giorno a una indennità che non può superare tuttavia la differenza fra la classe di stipendio del supplente o quello del supplito secondo l'anzianità di servizio del supplente.

Art. 18

¹ Le ore di lavoro supplementari comandate vengono ricuperate con un numero adeguato di ore di congedo. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio di Stato corrisponde un equo indennizzo.

Compenso per
sorpassi di
orario

² Le ore di missione eccedenti l'orario normale di servizio si ritengono compensate con le diarie normali.

Art. 19

¹ Se nel corso del periodo di nomina è soppressa la funzione al cui titolare non può essere affidato altro lavoro adeguato alle sue capacità, il dipendente ha diritto a una indennità pari a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa la indennità familiare, quanti sono gli anni di servizio fino a un minimo di 6 e a un massimo di 12, oltre le prestazioni della Cassa pensioni.

Indennità per soppressione di posto

² L'indennità per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini, è suddivisa fra lo Stato, il Comune o il Consorzio dei Comuni e l'Amministrazione della casa dei bambini nella proporzione in cui è fra esso suddiviso l'onere dello stipendio.

³ Nel caso in cui il dipendente accettasse un posto iscritto in una classe inferiore a quello precedentemente occupato, la indennità è limitata alla differenza tra i due stipendi ed è calcolata come al cpv. 1.

Art. 20

Le indennità per operazioni e per missioni d'ufficio, di trasloco per uso di macchine da scrivere, di biciclette, ecc., di proprietà del dipendente, sono regolate da speciali decreti esecutivi.

Trasferte

Art. 21

E' esclusa ogni partecipazione del dipendente a tasse di cancelleria, sportule, tasse di certificati, multe, diritti di bollo, gratificazioni di ogni natura, ivi compresi i contributi che per qualsiasi titolo sono corrisposti da altre amministrazioni.

Esclusione dalla partecipazione a tasse e diritti

Art. 22

Lo stipendio, esclusa l'indennità familiare e quella per i figli, può essere trattenuto in compenso di quanto dovuto dal dipendente per imposte cantonali e comunali, tasse, multe, ecc., o alle istituzioni di previdenza (Cassa pensioni, assicurazione infortuni, per la vecchiaia e per i superstiti).

Trattenute sullo stipendio

Art. 23

Lo stipendio e le indennità familiari e per i figli sono pagati in 12 mensilità.

Modalità di pagamento

Capitolo II

STIPENDIO IN CASO DI ASSENZA

Art. 24

¹ In caso di assenza per malattia o per infortunio non assicurato, il dipendente percepisce al massimo, in un periodo di due anni, l'intero stipendio per i primi 180 giorni, il 75 % fino a 270 giorni e il 50 % non oltre il 360.mo giorno, in ogni caso uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni secondo gli anni di servizio prestati.

A) Assenza per malattia o infortunio

1. Diritto allo stipendio

² In caso di assenza per infortunio professionale o per un evento di cui risponde l'assicurazione militare, il dipendente percepisce l'intero stipendio per 360 giorni.

³ Le indennità familiari e per i figli non sono soggette a riduzioni.

⁴ Le assenze interrotte, dalla ripresa del lavoro, per un tempo inferiore a 30 giorni si considerano continuate.

⁵ Se l'assenza per malattia o per infortunio si protrae oltre 2 anni senza interruzione, il dipendente è ritenuto dimissionario, nel qual caso gli sono applicate le disposizioni delle leggi sulle Casse pensioni.

⁶ Lo stipendio dei docenti per tutte le assenze durante l'anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

⁷ Lo Stato ha diritto di fare eseguire visite di controllo.

Art. 25

2. Diritto alle prestazioni assicurative

¹ Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della casa dei bambini fino alla copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori, l'eccedenza spetta al dipendente.

² Il Consiglio di Stato può assegnare al dipendente infortunato tutta o parte della indennità unica per invalidità versata dall'assicurazione, secondo le conseguenze che la minorazione subita ha sulla sua attività al servizio.

Art. 26

3. Diritto alle indennità ai superstiti

In caso di morte del dipendente è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni o della Cassa di risparmio, il godimento ulteriore dello stipendio e della indennità familiare e per i figli per tre mesi.

Art. 27

B) assenza per servizio militare

1. Diritto allo stipendio

¹ Durante le assenze per servizio militare obbligatorio, i dipendenti dello Stato e i docenti delle scuole elementari hanno diritto:

- a) allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e, per la durata di 30 giorni, nel corso di un anno, durante le scuole reclute e i corsi di istruzione: in seguito;
- b) al 75 % dello stipendio se sposati senza figli e con 1 figlio, se vedovi o divorziati con 1 figlio di età inferiore ai 18 anni: per ogni ulteriore figlio di età inferiore ai 18 anni è corrisposto il 5 % in più fino al massimo del 90 %; per i figli agli studi o a tirocinio e per gli invalidi si calcola il 5 % sino a 20 anni;
- c) al 60 % dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi legali di assistenza;
- d) al 40 % dello stipendio se celibi, vedovi o divorziati senza obblighi legali di assistenza.

² Per aver diritto alle percentuali di cui sopra durante la scuola reclute e i corsi di istruzione, il dipendente deve aver prestato almeno un anno di attività.

³ Lo stipendio in caso di servizio attivo sarà regolato con speciale decreto.

Art. 28

2. Riduzioni speciali

¹ Se il dipendente riveste il grado di ufficiale, sono dedotti dallo stipendio: il 10 % del soldo per il tenente, il 15 % per il I. tenente, il 20 % per il capitano, il 25 % per il maggiore, il 30 % per il tenente colonnello e il 35 % per il colonnello quando i compensi da versare sono quelli delle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

² Per soldo si intende quello del grado, escluse le indennità di sussistenza e di abbigliamento.

Art. 29

3. Eccezione I dipendenti che prestano servizio militare durante le vacanze hanno diritto all'intero stipendio e soldo.

Art. 30

4. Diritto alla indennità di compensazione Il docente delle scuole elementari che presta servizio militare durante le vacanze estive ha diritto, nel caso di attività accessoria prestata per conto di terzi, alla rifusione dell'indennità di compensazione per la perdita effettiva e documentata di salario.

Art. 31

5. Ripartizione della spesa La maggior spesa che i Comuni sopportano per la supplenza dei docenti chiamati in servizio militare è rimborsata dallo Stato nella stessa misura stabilita per il versamento del sussidio sugli stipendi.

Art. 32

6. Servizio obbligatorio: definizione Per servizio militare obbligatorio si intendono la scuola recluta, i corsi di ripetizione e i corsi per il conseguimento di un grado.

Capitolo III

PIANTA E CLASSIFICAZIONE

Art. 33

Classificazione delle funzioni

Gli impiegati, i gendarmi e i docenti sono ripartiti e inscritti nelle seguenti classi di stipendio:

A. IMPIEGATI E GENDARMI

1. CANCELLERIA DELLO STATO

Classe speciale: 1 Cancelliere dello Stato

- 2.a classe : 1 Vice-cancelliere
- 10.a classe : 1 Segretario cancelleria
- 20.a classe : 5 Segretarie dei direttori dei Dipartimenti
- 21 - 22.a cl. : - Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe
- 15.a classe : 1 Messaggero capo
- 16.a classe : 1 Messaggero autista
- 17.a classe : - Messaggeri
- 17.a classe : 1 Portinaio
- 20.a classe : - Telefoniste

2. DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
- 3.a classe : 1 Capo ufficio del contenzioso
- 7.a classe : 1 Segretario sostituto
- 6.a classe : 2 Ispettori dei Comuni
- 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
- 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
- 21 - 22.a cl. : 3 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

*B. Ufficio delle tutele, delle fondazioni
e dello stato civile*

3.a classe : 1 Capo ufficio
5.a classe : 1 Tutore d'ufficio
13.a classe : 1 Commesso 1.a classe

C. Servizio dell'assistenza pubblica

3.a classe : 1 Capo ufficio
7.a classe : 1 Sostituto del capo ufficio
9.a classe : 4 Segretari
9.a classe : 2 Ispettori
11.a classe : 1 Contabile
13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 4 Commessi di 2.a o 3.a classe
21 - 22.a cl. : 6 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

3. DIPARTIMENTO IGIENE

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
11.a classe : 1 Segretario aggiunto
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

1.a classe : 1 Medico cantonale

B. Servizio cantonale di igiene mentale

2.a classe : 1 Medico specialista
14.a classe : 1-2 Assistenti psicologiche (maestre)
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

C. Sanatorio cantonale

1.a classe : 1 Medico direttore
10.a classe : 1 Economo amministratore
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
18.a classe : 1 Laborantine diplomata
18.a classe : 1 Capo artigiano
20.a classe : 1 meccanico
20.a classe : - Infermieri
22.a classe : - Infermiere
21.a classe : 1 Orticoltore
23.a classe : 2 Inservienti e guardiani
23.a classe : 1 Portinaio

D. Ospedale neuropsichiatrico cantonale

a) Direzione

1.a classe : 1 Medico psichiatra direttore
2.a classe : 1 Medico psichiatra vice-direttore
3.a classe : 1 Medico psichiatra
4.a classe : 1 Medico interno

b) Amministrazione

9.a classe : 1 Economo amministratore
11.a classe : 1 Contabile
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

c) Personale sanitario

16.a classe : 1 Capo infermiere

- 18.a classe : 1 Capo infermiera
 19.a classe : - Infermieri
 21.a classe : - Infermieri

d) Servizi generali

- 16.a classe : 1 Capo guardiano Valletta
 17.a classe : 1 Capo muratore
 18.a classe : - Capi artigiani
 19.a classe : - Guardiani della Valletta
 20.a classe : 1 Meccanico
 21.a classe : 1 Macellaio
 21.a classe : 1 Prestinaio
 21.a classe : 1 Falegname
 21.a classe : 1 Pittore
 22.a classe : 1 Addetto alla fabbrica gasose
 23.a classe : 2 Inservienti e fuochisti
 23.a classe : 2 Portinai

e) Colonia agricola

- 8.a classe : 1 Agronomo
 18.a classe : 1 Capo stalla
 21.a classe : 1 Giardiniere frutticoltore
 21.a classe : 1 Orticoltore
 22.a classe : - Stallieri

E. Maternità cantonale

- 14.a classe : 1 Segretaria economista
 20.a classe : - Levatrici
 22.a classe : - Infermiere
 21.a classe : 1 Orticoltore giardiniere

F. Laboratorio cantonale d'igiene

- 1.a classe : 1 Direttore
 4.a classe : 1 Chimico
 5.a classe : 1 Chimico aggiunto
 11.a classe : 1 Ispettore amministratore
 13.a classe : 2 Ispettori delle derrate alimentari
 14.a classe : 1 Laborantine diplomata
 15 - 16.a cl. : 1 Impiegato chimico
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe
 23.a classe : 1 Inserviente portinaio

**4. DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELLA
INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

A. Segreteria

- 2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 7.a classe : 1 Segretario sostituto
 10.a classe : 1 Ispettore delle fabbriche
 11.a classe : 1 Ispettore
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

B. Ufficio del lavoro

- 4.a classe : 1 Capo ufficio
 8.a classe : 1 Aggiunto al capo ufficio
 11.a classe : 2 Segretari aggiunti

11.a classe : 2 Ispettori
 13.a classe : 7 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 4 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

C. Ufficio di statistica

3.a classe : 1 Capo ufficio
 8.a classe : 1 Aggiunto al capo ufficio
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 1 Commesso 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

D. Ufficio di orientamento professionale

6.a classe : 1 Capo ufficio
 10.a classe : 1 Orientatrice professionale
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe

E. Cassa cantonale di compensazione

3.a classe : 1 Gerente
 5.a classe : 1 Segretario del contenzioso
 7.a classe : 1 Segretario revisore
 7.a classe : 1 Capo contabile
 9.a classe : 3 Segretari
 9.a classe : 6-7 Revisori
 11.a classe : 3-4 Contabili
 11.a classe : 1-2 Segretari aggiunti
 13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 7-8 Commessi di 2.a o 3.a classe
 17.a classe : 1 Messaggero
 21 - 22.a cl. : 4 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

F. Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione

6.a classe : 1 Amministratore
 10.a classe : 1 Sostituto dell'amministratore
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 3 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 1-2 Stenodattilografe di 1.a o di 2.a classe

5. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 3.a classe : 1 Ispettore giurista
 4.a classe : 1 Giurista
 5.a classe : 1 Giurista aggiunto
 8.a classe : 1 Segretario del Registro fondiario
 11.a classe : 9 Segretari aggiunti del Registro fondiario
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 15 - 16.a cl. : 1-2 Commessi di 2.a o di 3.a classe

B. Tribunale di appello

2.a classe : 1 Segretario
 9.a classe : 1 Segretario della Camera civile
 9.a classe : 1 Segretario della Camera penale
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 17.a classe : 1 Usciere dattilografo
 21 - 22.a cl. : 2 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

*C. Procura pubblica, istruzione giudiziaria
e magistratura dei minorenni*

9.a classe : 2 Segretari
11.a classe : 1 Segretario aggiunto magistratura minorenni
13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe

D. Preture

a) Mendrisio

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
22.a classe : 1 Custode portinaio

b) Lugano città

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto
15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe
22.a classe : 1 Custode portinaio

c) Lugano Ceresio

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto

d) Lugano campagna

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

e) Locarno città

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
22.a classe : 2 Custodi portinai

f) Locarno campagna

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto

g) Bellinzona

6.a classe : 1 Segretario assessore
12.a classe : 1 Segretario aggiunto
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe
22.a classe : 1 Custode portinaio

h) Vallemaggia

10.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
e dei reg.
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

i) Riviera

10.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
e dei reg.
13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

l) Blenio

10.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
e dei reg.
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

m) Leventina

- 10.a classe : 1 Segretario ass. e suppl. dell'Ufficio esec. e fall.
e dei reg.
13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a e 3.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

E. Uffici dei registri

a) Mendrisio

- 5.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

b) Lugano

- 4.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
11.a classe : 1 Segretario aggiunto R. F.
12.a classe : 1 Contabile
13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

c) Locarno

- 5.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
12.a classe : 1 Contabile
13.a classe : 1-2 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

d) Bellinzona

- 5.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Aggiunto ufficiale
8.a classe : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

F. Uffici esecuzione e fallimenti

a) Mendrisio

- 5.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Ufficiale supplente
12.a classe : 1 Segretario cassiere
15 - 16.a cl. : 2 Cursori

b) Lugano

- 4.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Ufficiale supplente
12.a classe : 1 Contabile
12.a classe : 1 Segretario cassiere
13.a classe : 4 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. : 5 Commessi di 2.a o 3.a classe
13.a classe : 1 Capo cursore
15 - 16.a cl. : 5 Cursori
21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

c) Locarno

- 5.a classe : 1 Ufficiale
8.a classe : 1 Ufficiale supplente
12.a classe : 1 Contabile
12.a classe : 1 Segretario cassiere
13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe

15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Corsori
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

d) Bellinzona

5.a classe : 1 Ufficiale
 15 - 16.a cl. : 1 Ufficiale supplente
 12.a classe : 1 Segretario cassiere
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Corsori
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

*G. Penitenziario, casa di educazione
 al lavoro e istituto minorile*

4.a classe : 1 Direttore
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 16.a classe : 1 Capo sorvegliante
 17.a classe : - Capi arte
 19.a classe : - Guardiani e infermieri

6. DIPARTIMENTO DI POLIZIA

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 9.a classe : 1 Segretario passaporti
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 12.a classe : 1 Segretario sezione insegne
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 2 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

B. Ufficio degli stranieri

4.a classe : 1 Capo ufficio
 8.a classe : 1 Aggiunto al capo ufficio
 11.a classe : 3 Segretari aggiunti
 11.a classe : 5 Gerenti uffici regionali stranieri
 13.a classe : 6 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 6 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 2 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

C. Ufficio della circolazione

5.a classe : 1 Capo ufficio
 8.a classe : 1 Aggiunto al capo ufficio
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 4 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe
 9.a classe : 1 Capo esperto dei veicoli a motore
 11.a classe : 4 Esperti

D. Ufficio esercizi pubblici

7.a classe : 1 Segretario
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

E. Corpo della gendarmeria

2.a classe : 1 Comandante
 3.a classe : 1 Aiutante e vice comandante

6.a classe : 2 Delegati di polizia
 9.a classe : - Sergenti di P.S.
 11.a classe : - Sergenti di gendarmeria
 11.a classe : - Caporali di P.S.
 12.a classe : - Caporali di gendarmeria
 12.a classe : - Agenti di P.S.
 14.a classe : - Militi di gendarmeria

7. DIPARTIMENTO MILITARE

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento e comandante di circondario
 9.a classe : 2 Segretari
 11.a classe : 3 Segretari aggiunti
 13.a classe : 5 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 5 Commessi di 2.a o 3.a classe

B. Arsenale

5.a classe : 1 Direttore
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 12.a classe : 1 Segretario contabile
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe
 17.a classe : 1 Magazziniere
 17.a classe : 2 Capi operai
 19.a classe : - Operai capi gruppo
 21.a classe : - Operai qualificati
 22.a classe : - Operai

8. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 5.a classe : 1 Ispettore dei musei
 6.a classe : 1 Segretario sostituto
 11.a classe : 2 Segretari aggiunti
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto ispettorato apprendisti
 12.a classe : 1 Segretaria opera vocabolario dialettale
 15 - 16.a cl. : 3 Commessi di 2.a o 3.a classe

B. Archivio cantonale

3.a classe : 1 Archivist
 10.a classe : 1 Aggiunto all'archivist
 15 - 16.a cl. : 3 Commessi di 2.a o 3.a classe

C. Biblioteca cantonale

3.a classe : 1 Direttore o direttrice
 8.a classe : 1 Aggiunto bibliotecario
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 19.a classe : 1 Inserviente di biblioteca
 23.a classe : 1 Bidello

D. Bidelli portinai delle scuole cantonali

23.a classe :	1 Bidello portinaio del Liceo cantonale
23.a classe :	1 Bidello portinaio della Scuola magistrale maschile e del ginnasio maschile di Locarno
23.a classe :	1 Bidello portinaio della Scuola magistrale femminile e del ginnasio femminile di Locarno
23.a classe :	1 Bidello portinaio della Scuola cantonale di commercio
23.a classe :	1 Bidello portinaio del ginnasio di Lugano
23.a classe :	1 Bidello portinaio del ginnasio di Mendrisio
23.a classe :	1 Bidello portinaio della Scuola apprendisti di Mendrisio
23.a classe :	1 Bidello portinaio della Scuola arti e mestieri di Bellinzona

9. DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

A. Segreteria

2.a classe :	1 Segretario del Dipartimento
7.a classe :	1 Segretario sostituto
9.a classe :	1 Contabile di 1.a classe
9.a classe :	1 Segretario dell'Ufficio del grano
9.a classe :	1 Segretario dell'Ufficio del latte
10.a classe :	3 Segretari zootechnia, viticoltura e veterinaria
11.a classe :	1 Segretario aggiunto
13.a classe :	1 Ispettore del latte
13.a classe :	3 Commessi di 1.a classe
15 - 16.a cl. :	6 Commessi di 2.a o 3.a classe

B. Produzione vegetale

4.a classe :	1 Ingegnere per l'agronomia
4.a classe :	1 Ingegnere per la viticoltura
4.a classe :	1 Ingegnere per la frutticoltura
5.a classe :	1 Ingegnere aggiunto per l'agronomia
9.a classe :	1 Tecnico per l'orticoltura
9.a classe :	1 Tecnico per la viticoltura
9.a classe :	1 Tecnico per la frutticoltura
13.a classe :	5-7 Tecnici ausiliari di 1.a classe
15.a classe :	- Tecnici ausiliari di 2.a classe
18.a classe :	1 Capo operaio orticoltore

C. Produzione animale

1.a classe :	1 Veterinario capo
4.a classe :	1 Veterinario aggiunto
4.a classe :	1 Ingegnere per la zootechnia e la foraggicoltura
9.a classe :	1 Capo servizio caccia e pesca
15.a classe :	1 Capo guardie caccia e pesca
18.a classe :	- Guardie caccia e pesca
22.a classe :	- Allevatori

D. Istituto agrario cantonale

3.a classe :	1 Direttore
10.a classe :	1 Economo amministratore
10.a classe :	1 Docente di cultura generale
11.a classe :	1 Esperto di casearia
15.a classe :	1 Capo coltivatore
17.a classe :	1 Capo cantiniere

18.a classe : 1 Capo viticoltore
 18.a classe : 1 Capo stalla
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe
 22.a classe : - Operai qualificati
 23.a classe : - Operai

E. Demani dello Stato

9.a classe : 1 Capo azienda del demanio di Gudo
 9.a classe : 1 Capo azienda del demanio di Trevano
 18.a classe : 1 Capo operaio del demanio di Gudo
 18.a classe : 1 Capo stalla del demanio di Gudo

10. DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE
 COSTRUZIONI

A. Segreteria

2.a classe : 1 Segretario del Dipartimento
 6.a classe : 1 Segretario sostituto
 9.a classe : 1 Contabile di 1.a classe
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 13.a classe : 1 Meccanico per automezzi

B. Ufficio tecnico

1.a classe : 1 Ingegnere capo
 3.a classe : 2 Ingegneri aggiunti
 3.a classe : 1 Architetto
 4.a classe : 4 Ingegneri direttori dei lavori
 8.a classe : 9 Tecnici capi riparto
 9.a classe : 1 Ispettore degli stabili erariali
 9.a classe : 1 Tecnico aggiunto all'Ufficio espropriazioni
 9.a classe : 1 Ispettore pavimentazioni
 11.a classe : 10 Ispettori stradali
 10 - 11.a cl. : 20-30 Tecnici assistenti di 1.a o 2.a classe
 13.a classe : 4 Disegnatori
 16.a classe : 1 Capo squadra ponti
 18.a classe : 2 Capi squadra catramatura
 19.a classe : 2 Conducenti rulli
 22.a classe : - Operai qualificati squadra ponti - segnalazioni - pavimentazioni
 23.a classe : - Operai squadra ponti - segnalazioni - pavimentazioni
 23.a classe : - Cantonieri stradali

C. Economia delle acque

1.a classe : 1 Ingegnere capo
 4.a classe : 1 Ingegnere
 5.a classe : 1 Ingegnere aggiunto
 8.a classe : 1 Tecnico capo riparto
 8.a classe : 1 Ispettore dei consorzi
 10 - 11.a cl. : 1 aggiunto ispettore dei consorzi
 10 - 11.a cl. : 1 Tecnico assistente di 1.a o 2.a classe

D. Ufficio bonifiche fondiari e catasto

1.a classe : 1 Capo ufficio
 4.a classe : 3 Ingegneri di sezione
 4.a classe : 1 Architetto

5.a classe : 2 Ingegneri aggiunti
 8.a classe : 2 Segretari
 9.a classe : 1 Tecnico aggiunto
 10 - 11.a cl. : 7 Tecnici assistenti di 1.a o 2.a classe
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 1 Disegnatore
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

E. Sezione forestale

1.a classe : 1 Ingegnere forestale capo
 4.a classe : 1 Ingegnere forestale aggiunto
 4.a classe : 8 Ingegneri forestali
 5.a classe : 1 Ingegnere sistemazione forestale
 10.a classe : 1 Segretario
 10 - 11.a cl. : 1 Tecnico assistente
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 15.a classe : - Sott'ispettori forestali
 19.a classe : 2 Capi squadra demaniali

11. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

A. Segreteria e Ufficio generale di contabilità

2.a classe : 1 Segretario del dipartimento e capo ufficio
della contabilità
 6.a classe : 1 Segretario sostituto e capo contabile
 8.a classe : 1 Segretario dell'Ufficio del bollo e contabile
 9.a classe : 1 Contabile di 1.a classe
 11.a classe : 1 Segretario del servizio incendi
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe

B. Cassa cantonale

5.a classe : 1 Cassiere
 9.a classe : 1 Aggiunto al cassiere

C. Ufficio degli stipendi e delle indennità

9.a classe : 1 Segretario
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 13.a classe : 2 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

D. Economato dello Stato

8.a classe : 1 Economo
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 13.a classe : 1 Capo della centrale degli stampati
 16.a classe : 1 Capo servizio multigraph
 17.a classe : - Stampatori
 23.a classe : 1 Inserviente fattorino

E. Amministrazione fiscale

a) Ufficio delle pubbliche contribuzioni

1.a classe : 1 Capo ufficio
 2.a classe : 1 Sostituto del capo ufficio
 3.a classe : 1 Aggiunto al capo ufficio
 5.a classe : 1 Segretario del contenzioso

5.a classe : 5-8 Ispettori fiscali
 5.a classe : 1 Commissario tassazione persone giuridiche
 6.a classe : 1 Segretario Commissione cantonale di ricorso
 7.a classe : 1 Tassatore di 1.a classe
 9.a classe : 2 Tassatori di 2.a classe
 9.a classe : 1 Segretario
 11.a classe : 3 Segretari aggiunti
 21 - 22.a cl. : 2 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

b) Diritti di mutazione

3.a classe : 1 Capo ufficio
 7.a classe : 1 Segretario sostituto
 9.a classe : 1 Segretario
 11.a classe : 2 Segretari aggiunti
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

c) Ufficio esazione

5.a classe : 1 Capo ufficio
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

d) Uffici circondariali di tassazione

3.a classe : 4 Capi ufficio
 5.a classe : 8 Commissari
 7.a classe : 8-10 Tassatori di 1.a classe
 7.a classe : 4 Esattori
 9.a classe : 16-20 Tassatori di 2.a classe
 11.a classe : 8 Segretari aggiunti
 13.a classe : 4-8 Commessi di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 8-16 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 4-8 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

e) Ufficio tasse militari

8.a classe : 1 Capo ufficio
 11.a classe : 1 Segretario aggiunto
 15 - 16.a cl. : 2 Commessi di 2.a o 3.a classe

f) Ufficio cantonale di stima

3.a classe : 1 Presidente
 5.a classe : 2 Membri
 10 - 11.a cl. : 3 Tecnici di 1.a o 2.a classe
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 15 - 16.a cl. : 3 Commessi di 2.a o 3.a classe
 21 - 22.a cl. : 2 Stenodattilografe di 1.a o 2.a classe

12. DIPARTIMENTO DEL CONTROLLO

A. Segreteria e Ufficio del controllo

2.a classe : 1 Segretario del dipartimento e capo ufficio
 6.a classe : 1 Segretario sostituto e capo contabile
 8.a classe : 1 l.o contabile
 9.a classe : 2 Revisori contabili
 13.a classe : 1 Commesso di 1.a classe
 21 - 22.a cl. : 1 Stenodattilografa di 1.a o 2.a classe

B. Ispettorato

3.a classe : 1 Ispettore
 8.a classe : 1 Sostituto dell'ispettore
 8.a classe : 1-2 Revisori

C. Ufficio del personale

- 8.a classe : 1 Ispettore del personale
15 - 16 cl. : 1 Commesso di 2.a o 3.a classe

B. DOCENTI

- 1.a classe : Direttore del Liceo
Direttore della Scuola Magistrale
Direttore della Scuola di Commercio
Direttore dell'Istituto tecnico superiore
Ispettore delle Scuole professionali
- 3.a classe : Condirettore del Liceo
Vice-direttori delle Scuole superiori
- 4.a classe : Direttori delle Scuole arti e mestieri
Professori del Liceo
Professori della Scuola Magistrale
Professori della Scuola di Commercio
Professori dell'Istituto tecnico superiore
- 5.a classe : Professioni della Scuola di Amministrazione
Docenti Scuole arti e mestieri
- 6.a classe : Direttori e incaricati di direzione dei ginnasi
Ispettori scolastici
- 7.a classe : Docenti dei ginnasi
Docenti di canto, ginnastica, disegno Scuole superiori
Insegnanti del corso maestre delle case dei bambini
Docenti di canto, ginnastica, disegno ginnasi
- 8.a classe : Docenti delle Scuole per gli apprendisti
Insegnanti di lavoro delle Scuole arti e mestieri
Ispettrice delle case dei bambini
- 9.a classe : Docenti della Scuola pratica annessa alla Magistrale
Docenti delle Scuole di avviamento professionale
- 10.a classe : Docenti delle Scuole maggiori di 10 mesi
Docente di lavori femminili alla Scuola Magistrale
- 11.a classe : Docenti delle Scuole maggiori di 9 mesi
Docenti di lavori femminili dei ginnasi
- 12.a classe : Docenti delle Scuole maggiori di 8 mesi
Docenti delle Scuole elementari di 10 mesi
- 13.a classe : Docenti delle Scuole elementari di 9 mesi
- 14.a classe : Docenti delle Scuole elementari di 8 mesi
- 20.a classe : Maestre di economia domestica
- 21.a classe : Maestre delle case dei bambini di 10 mesi
- 22.a classe : Maestre delle case dei bambini di 9 mesi
- 23.a classe : Maestre delle case dei bambini di 8 mesi

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 34

Le Amministrazioni comunali e delle case dei bambini e i dipendenti che stipulano sotto qualsiasi forma condizioni inferiori a quelle stabilite dalla presente legge incorrono, riservata l'azione per nullità della nomina, nelle seguenti penalità :

Stipulazioni
contrarie alla
legge

- a) i dipendenti, in una multa da Fr. 500,— a Fr. 1.000,— : in caso di recidiva la multa può essere raddoppiata ed essi possono essere sospesi dalla loro funzione fino a 2 anni;
- b) le Amministrazioni, in una multa da Fr. 500,— a Fr. 2.000,—, riservato il diritto di regresso della Amministrazione verso le persone colpevoli : in caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.

Capitolo V

SUSSIDI CANTONALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI E PER LE CASE DEI BAMBINI

Art. 35

¹Lo Stato corrisponde ai Comuni, ai Consorzi scolastici e alle Amministrazioni delle case dei bambini un sussidio del 50 % sugli stipendi, sui supplementi e sulle indennità percepiti dai docenti e stabiliti dalla presente legge.

Sussidi alle
scuole e case
dei bambini:
a) scuole comunali

²Per le scuole elementari di grado superiore il sussidio ammonta all'80 %.

³I medesimi sussidi vengono versati per le spese di supplenza.

Art. 36

¹I Comuni montani e rurali beneficiano inoltre di un sussidio straordinario dal 10 al 30 %, tenuto conto della loro altitudine, dell'eccentricità, delle spese sopportate per la scuola e per la casa dei bambini, del moltiplicatore dell'imposta comunale, nonché delle particolari condizioni economiche e demografiche.

b) scuole di
Comuni rurali

²L'assegnazione del sussidio straordinario è stabilita con decreto esecutivo, da rinnovare ogni biennio.

Art. 37

I sussidi ordinari e straordinari sono versati in tre rate, rispettivamente nei mesi di febbraio, di luglio e di novembre.

c) modalità
di versamento

Art. 38

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare direttamente ai docenti delle scuole elementari e alle maestre delle case dei bambini l'importo dei sussidi quando lo stipendio non è loro corrisposto regolarmente.

d) versamento
ai docenti

Capitolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Dei nuovi
stipendi
1) Determina-
zione

I nuovi stipendi sono determinati sulla base dei minimi previsti per ciascuna classe con l'aggiunta degli aumenti annuali ai quali ogni dipendente ha diritto secondo gli anni di servizio.

Art. 40

2) Riserva del
diritto acqui-
sito

A nessun dipendente può essere ridotto lo stipendio, compresa l'indennità di carovita, percepito al momento dell'entrata in vigore di questa legge, per effetto dell'applicazione della stessa.

Art. 41

3) Revoca delle
gratifica-
zioni

¹ Sono revocati le indennità, le gratificazioni, i compensi, gli anticipi di aumenti ecc. concessi precedentemente all'entrata in vigore di questa legge.

² Chi per effetto della revoca degli aumenti anticipati percepisce oltre quanto stabilito negli articoli precedenti, ha diritto all'aumento annuale, rispettivamente al congruaggio solo quando ha raggiunto l'effettiva anzianità di servizio.

³ La revoca di una gratificazione o di un compenso speciale non libera il dipendente dall'obbligo di eseguire i lavori precedentemente affidatigli, anche se non derivanti dall'atto di nomina, quando possono essere eseguiti durante l'orario normale di lavoro.

Art. 42

Disposizioni
abrogate

Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati:

- a) il decreto legislativo del 6 ottobre 1947 che regola il pagamento degli stipendi durante il servizio militare;
- b) il decreto legislativo del 20 maggio 1952 concernente l'assegnazione di una indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e ai docenti;
- c) il decreto legislativo 18 luglio 1949 che regola le indennità per viaggi di servizio;
- d) ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 43

Entrata
in vigore

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
